

Avv. Antonio Mariano Consentino
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Piazza San Matteo, 8 – 91025 Marsala
Tel. 0923.28032 – Cell. 349.0951909
Mail: jurisdata@tiscali.it
Pec: consentinoantoniomariano@pec.ordineavvocatimarsala.it

Avv. Fabrizio Rizzo
Via Passo del Brennero, 3 – 00048 Nettuno (RM)
Via G.B. Fardella, 6 – 91100 Trapani (TP)
Tel: 06.86726742 – Fax: 06.21123492 – Cell. 3319251947
Mail: frizzo332@gmail.com
Pec.: fabrizio.rizzo@oav.legalmail.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

CON ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ARTICOLO 150 C.P.C.

Antonino Armata, nato a Mazara del Vallo il giorno 22.01.1990, e residente in Bologna, nella via Beroaldo numero 8, codice fiscale RMTNNN90A22F061R, elettivamente domiciliato in Marsala, nella piazza San Matteo numero 8, nello studio legale del sottoscritto avvocato Antonio Mariano Consentino (codice fiscale: CNSNNM65H13E974F – pec: consentinoantoniomariano@pec.ordineavvocatimarsala.it – telefax: 0923.28032), che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, all'avvocato Fabrizio Rizzo (codice fiscale: RZZFRZ82T01G315A – pec: fabrizio.rizzo@oav.legalmail.it fax: 06.21123492), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONTRO

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580.

E NEI CONFRONTI DI



Ritangela Maria Russo, nata a Palermo il giorno 22.3.1991, residente in Bologna, nella via Schiavonia numero 3/A, codice fiscale: RSSRNG91C62G273O;

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i vincitori e partecipanti della procedura di reclutamento del personale indetta dal Ministero della Giustizia con avviso del 27.08.2019 per l'assunzione di n. 97 disabili nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1, da citarsi previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Con il presente atto, Antonino Armata propone in ottemperanza alla sentenza numero 265/2026 della Corte d'Appello di Bologna - Sezione Lavoro, pubblicata il giorno 11.05.2026, con cui veniva dichiarata la nullità della sentenza di primo grado numero 450/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, per violazione dell'articolo 102 c.p.c. e disposta la rimessione della causa al medesimo Tribunale ex articolo 354, comma 1, c.p.c., la riassunzione del procedimento.

Antonino Armata, con ricorso depositato dinanzi a Codesto Onorevole Tribunale, conveniva il Ministero della Giustizia e segnatamente:

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.



Antonino Armata, nato a Mazara del Vallo il giorno 22.01.1990, e residente in Bologna, nella via Beroaldo numero 8, codice fiscale RMTNNN90A22F061R, elettivamente domiciliato in Marsala, nella piazza San Matteo numero 8, nello studio legale del sottoscritto avvocato Antonio Mariano Consentino (codice fiscale: CNSNNM65H13E974F – pec: consentinoantoniomariano@pec.ordineavvocatimarsala.it – telefax:0923.28032), che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, all'avvocato Fabrizio Rizzo (codice fiscale: RZZFRZ82T01G315A – pec: fabrizio.rizzo@oav.legalmail.it fax: 06.21123492), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONTRO

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580.

OGGETTO: IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIORNO 27.09.2024 – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – RICHIESTA DI ASSUNZIONE E RISARCIMENTO DANNO.

IN FATTO

Con avviso del giorno 27.08.2019 il Ministero della Giustizia bandiva il concorso pubblico relativo all'assunzione di 97 disabili nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica FI, mediante richiesta numerica di avviamento ai componenti dei servizi delle amministrazioni provinciali (cfr. doc. n. 1).



In particolare, nel predetto avviso venivano previsti i requisiti di partecipazione, lo svolgimento della prova di idoneità, le specifiche ed i contenuti professionali.

Nulla, invece, veniva previsto in relazione ad eventuali precedenti penali riguardanti i familiari conviventi dei candidati.

Antonino Armata, avendo requisiti di legge e quello dell'invalidità, come da relazione medica depositata nel procedimento n.263/2011 R.G., Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro (cfr. doc. n.2) e Sentenza numero 302/2014 (cfr. doc. n. 3), partecipava al concorso (cfr. doc. n. 4) e veniva giudicato idoneo (cfr. doc. n. 5) posizionandosi primo nella graduatoria.

Il ricorrente veniva assegnato presso la Corte di Appello di Bologna (cfr. doc. n. 6).

Con nota prot. numero 9351 del 12.12.2023 la Corte di Appello di Bologna richiedeva l'elenco dei documenti per l'assunzione ed inviava all'INPS, all'Agenzia Regionale per il Lavoro e al Ministero della Giustizia la certificazione dell'ASL di Mazara del Vallo relativa allo stato invalidante del ricorrente (cfr. doc. n. 7 e n.8) e sottoponeva Antonino Armata alla prima visita dove veniva dichiarato idoneo alla mansione specifica con limitazioni (cfr. doc. n. 9).

Nonostante la regolarità della documentazione, il Ministero della Giustizia non assumeva il ricorrente e, con provvedimento del giorno 27.09.2024, comunicava l'impossibilità ad effettuare la relativa procedura (cfr. doc. n. 10).

L'amministrazione resistente rappresentava, in modo piuttosto generico, di non potere



procedere all'assunzione di Antonino Armata in quanto era emersa la presenza di gravi fattispecie di reato e segnalazioni a carico di un familiare convivente.

Tali reati e segnalazioni, neanche specificati, escludono, secondo quanto affermato dall'amministrazione resistente, il requisito della condotta e delle qualità morali previste per legge.

Antonino Armata, invero, è un soggetto incensurato (cfr. doc. n.11) che non hai mai avuto frequentazioni poco raccomandabili o con soggetti che hanno a carico gravi fattispecie di reato. Il ricorrente contesta le circostanze affermate dal Ministero della Giustizia e, in particolare, che sussistono gravi fattispecie di reato a carico di un proprio familiare convivente.

Le contestate circostanze risultano generiche e non possono, in ogni caso, avere alcun effetto sulla posizione lavorativa di Antonino Armata.

È intenzione del ricorrente, pertanto, agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all'assunzione e il risarcimento del danno per la perdita della retribuzione.

Le pretese vantate da Antonino Armata, sulla scorta delle causali di cui ante, sono fondate e le relative domande meritano accoglimento per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

L'art. 16, comma 2, della L. n. 68/1999, garantisce l'instaurazione del rapporto di lavoro con i disabili che abbiano acquisito l'idoneità nei pubblici concorsi, dettando un principio



generale che non può essere violato, considerata la pregnanza dell'obbligo solidaristico cui deve essere informato l'agire della P.A. (al pari del datore di lavoro privato) ai sensi dell'art. 38 della Costituzione (Cassazione civile, Sez. Lav., 20 novembre 2014, n. 24723).

La cennata normativa determina nella tutela degli invalidi un salto di qualità rispetto alla L. 2 aprile 1968, n. 482 - in ragione del passaggio da un sistema - che, in qualche misura, risentiva della concezione volta a configurare l'inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica - ad altro sistema volto, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse.

In tale ottica è stato anche rimarcato come dall'articolo 3 della Legge n. 68/1999 può evincersi con certezza che nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione - tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall'art. 38 della Costituzione, insuscettibile di essere disatteso - emerge con certezza anche dal contenuto dall'articolo 16 della Legge n.68/1999, avente ad oggetto i "concorsi presso le pubbliche amministrazioni" (cfr. Cass. S.U. n.4110/2007; Cass. n.7889/2011).

Detta disposizione, infatti, da un lato, pone limitazioni, solo per casi tassativi, alla



partecipazione ai concorsi dei disabili per l'occupazione di posti comportanti l'esercizio di specifiche e predeterminate mansioni (cfr. art. 16, comma 1, ed il riferimento all'art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 1); dall'altro, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta vincolatività dell'assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere nella realtà fattuale l'articolo 38 Cost., una norma precettiva) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) - anche se non versino in stato di disoccupazione - (quest'ultimo inciso soppresso dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 25, comma 9 bis, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Va inoltre considerato, come ulteriore argomento, che anche nell'Unione Europea e nell'ordinamento internazionale la tutela del disabile ha assunto un ruolo sempre più pregnante. Basti pensare che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adottata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 - all'articolo 26 (intitolato "Inserimento dei disabili") stabilisce che: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità". A questa Carta l'articolo 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati, ma anche in precedenza ad essa è stato riconosciuto "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti Europei" (Corte costituzionale, sentenze n.135 del 2002, n.393 e n.394



del 2006) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo (Corte Cost. sentenze n. 349 del 2007 e n. 251 del 2008).

Ed ancora, per quanto attiene alla normativa internazionale, la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18, all'art. 27, statuisce che "gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità".

Tale diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito anche attraverso l'adozione di "appropriate iniziative" volte, fra l'altro, a favorire l'assunzione delle persone con disabilità nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato.

Non va dimenticato, altresì, che a tale ultima Convenzione la Corte costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2010, ha attribuito valore cogente nel nostro ordinamento (cfr. Cass. cit. n. 7889/11).

Nell'ottica descritta, il provvedimento reso dall'amministrazione resistente non è coerente con gli enunciati principi.

Il Ministero della Giustizia non può rifiutare l'assunzione del ricorrente, in quanto lo stesso, oltre ad essere incensurato, non ha mai avuto e tuttora non ha frequentazioni o



rapporti di convivenza con soggetti poco raccomandabili o che hanno commesso gravi fattispecie di reato.

È evidente, pertanto, che il giudizio relativo al possesso da parte di Antonino Armata delle qualità morali e di condotta non è stato valutato in modo concreto e funzionale, tenendo conto della specifica situazione del ricorrente e dell'incidenza effettiva sulla capacità di svolgere l'attività professionale.

In ogni caso, la valutazione in questione non è stata imparziale, basata su fatti specifici e obiettivamente verificabili, e adeguatamente motivata.

Ciò, in ottemperanza a quanto statuito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 391 del 28 luglio 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge n. 53 del 1989 nella parte in cui prevedeva l'esclusione dal concorso per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria di coloro i cui parenti avessero riportato condanne per determinati reati.

Nella citata Sentenza la Consulta, pronunciandosi sull'illegittimità costituzionale dell'art. 124 settimo comma, del regio decreto 30/1/1941, n. 12, stabiliva, infatti, che il requisito di ammissione, basato su valutazioni relative all'ambiente familiare del candidato anziché sulle sue capacità, attitudini o condotte personali, costituisce un'irragionevole limitazione all'accesso ai pubblici uffici, in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 391 del 28 luglio 2000).

Inoltre, il Consiglio di Stato con sentenza n. 2917 del 12 maggio 2009 ha confermato che



l'esclusione da un concorso pubblico non può basarsi su mere informazioni o valutazioni generiche sulla famiglia del candidato, ma deve essere motivata con riferimento a fatti specifici e obiettivamente verificabili riguardanti la capacità, l'attitudine e la condotta del singolo soggetto.

Ed ancora, con Sentenza numero 391/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva dai concorsi in magistratura i candidati i cui parenti avessero riportato condanne per determinati reati.

Ciò, è stato maggiormente rafforzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha esteso i principi di imparzialità nell'assunzione del personale anche alle società a partecipazione pubblica (cfr. Cass. n. 3831 del 2012).

La citata giurisprudenza consolidata, che si basa sul rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, non discriminazione, tutela del lavoro e dei diritti fondamentali della persona, ha delineato un quadro importante e coerente e segnatamente: l'illegittimità delle clausole di esclusione basate su vincoli familiari; la necessità di valutare i candidati solo in base a criteri oggettivi attinenti alla professionalità richiesta; l'inammissibilità di esclusioni o preferenze basate sull'ambiente familiare; l'obbligo di motivare eventuali esclusioni con fatti specifici e verificabili relativi al singolo candidato.

La conferma di questi principi nella giurisprudenza ha rafforzato la tutela dei diritti di chi, come il ricorrente, veniva escluso su fatti ipotetici e non conducenti con il candidato nei concorsi pubblici, garantendo una valutazione più equa e oggettiva basata sulle effettive



qualità e caratteristiche individuali, piuttosto che su presunzioni o generalizzazioni legate all'ambiente familiare o sociale di provenienza.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE.

Il Ministero della Giustizia non assumendo Antonino Armata ha violato, quindi, i principi di non discriminazione.

La Legge 68/1999 mira, infatti, a tutelare il diritto al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo il loro inserimento nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. L'esclusione di un candidato disabile per motivi non attinenti alle sue capacità lavorative, come i presunti precedenti penali di un familiare convivente, contrasta con lo spirito e le finalità della citata legge.

La Corte Costituzionale, sul punto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che prevedeva come titolo preferenziale per l'assunzione l'appartenenza alla categoria dei "figli di agenti", ritenendo che ciò si risolvesse in un privilegio ingiustificato, non potendosi desumere dal semplice rapporto di filiazione una maggiore attitudine del figlio ad espletare determinate mansioni (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 188/1986).

Analogamente, l'esclusione basata sui precedenti penali di un familiare convivente costituisce una discriminazione ingiustificata.

Ed infatti, ciò che rileva è la condizione personale del candidato (nel caso specifico, il grado di invalidità), e non le caratteristiche o le condizioni di terzi (cfr. Cass. 20325/2016).

L'esclusione di un candidato per reati commessi non da lui stesso, ma da un familiare, è



irragionevole anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale di una norma che escludeva dalla partecipazione ai concorsi i candidati che avessero riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 408/1993).

In conclusione, il rifiuto di assunzione di Antonino Armata, basato sui presunti precedenti penali di un familiare convivente, risulta in contrasto con i principi della legge 68/1999, nonché con i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione. Tale esclusione non tiene conto delle capacità e dei meriti individuali del ricorrente, violando il suo diritto al lavoro e alla parità di trattamento, e non è giustificabile in base a criteri di ragionevolezza o di tutela di interessi pubblici prevalenti.

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'esclusione di Antonino Armata, oltre a contrastare con i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, è manifestamente illogica e ingiusta, configurando un chiaro eccesso di potere.

Il Ministero della Giustizia non assumendo il ricorrente è incorso in quei profili di illegittimità evidenziati dalla consolidata giurisprudenza Costituzionale.

In particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano l'esclusione dai concorsi pubblici per condanne riportate da familiari del



candidato, ritenendole in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, affermando segnatamente che "resta comunque il fatto che condotte criminose di soggetti diversi dal candidato all'ammissione nel ruolo vengono prese in considerazione per desumere, incontestabilmente, l'inidoneità del candidato medesimo a ricoprire l'ufficio pubblico cui aspira. In questo modo non viene eliminata, ma anzi si perpetua, quella presunzione legislativa, già connessa al precedente requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, la cui palese arbitrarietà ha appunto indotto questa Corte a ravvisarvi un'irragionevole limitazione dell'accesso ai pubblici uffici. Nella citata decisione n. 108 del 1994 è stato infatti precisato che non è irragionevole che la moralità e la condotta di un soggetto che aspiri ad esercitare funzioni di polizia possano essere accertate anche con riferimento all'atteggiamento e al comportamento tenuti dall'interessato nei suoi ambienti di vita associata, compresa la famiglia, è "invece arbitrario (...) presumere che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo"(cfr. Corte Costituzionale sentenza n.391/2000).

Secondo la citata giurisprudenza costituzionale ben può ammettersi "la previsione di requisiti attitudinali o di affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o dell'attività, desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o



di attività da svolgere", ma in ogni caso deve essere sempre rispettata l'esigenza di riconducibilità delle condotte prese in considerazione al soggetto interessato" (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 311/1996).

Il comportamento tenuto dall'amministrazione resistente, manifestato attraverso il palese rifiuto di assumere Antonino Armata, oltre che, come infra, foriero di responsabilità contrattuale, configura un eccesso di potere e contrasta con il divieto costituzionale di arbitrarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici, in quanto comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del ricorrente.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA', TASSATIVITA', TRASPARENZA E IMPARZIALITA'.

Nel bando di concorso, inoltre, non è stata prevista tra i requisiti del candidato la clausola relativa all'assenza di precedenti penali dei familiari conviventi.

L'applicazione, anche a posteriori, di una clausola non prevista dal bando (che comunque, per come infra, non poteva essere inserita) comporta la violazione dei principi di legalità, tassatività, trasparenza e imparzialità.

Il bando di concorso costituisce, infatti, la "lex specialis" della procedura concorsuale. Ciò significa che i requisiti per la partecipazione e la selezione devono essere esplicitamente indicati nel bando stesso e devono essere conformi alla legge. L'introduzione di criteri non previsti dal bando, come i precedenti penali dei familiari conviventi, contrastano con il



principio di legalità e tassativa.

*Inoltre, l'introduzione di una clausola o norma che esclude dai concorsi i candidati i cui parenti hanno riportato condanne per certi reati contrasta con il principio di imparzialità, in quanto le colpe dei parenti non possono di certo ricadere sul candidato (**Corte Costituzionale n.391/2000**).*

Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che i requisiti del bando devono essere attinenti alle capacità professionali dei candidati.

*In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto nulle le clausole che subordinavano l'assunzione ed il reclutamento all'esistenza o meno di vincoli di parentela, trattandosi di fatti estranei alla professionalità del lavoratore (cfr. **Cass. n. 3831/2012; Cass. n. 570/2002**).*

Infine, l'applicazione di fattori non esplicitamente indicati nel bando contrasta anche con i principi di trasparenza e buona fede che devono guidare le procedure concorsuali. Antonino Armata, infatti, aveva il diritto di conoscere in anticipo tutti i criteri di valutazione e selezione.

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.

La pubblicazione del bando di concorso per l'assunzione di 97 disabili nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica FI, e l'approvazione della relativa graduatoria costituiscono un impegno da parte dell'amministrazione resistente ad assumere i vincitori del concorso.



L'espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, fa nascere, infatti, nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all'assunzione.

Nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l'assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per s'è non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento; di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente.

Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all'assunzione di Antonino Armata e l'obbligo di adempimento del Ministero della Giustizia, questo assoggettato al regime di cui all'articolo 1218 cod. civ.

Nella specie, il Ministero della Giustizia attuava il proprio fabbisogno del personale attraverso il proprio bando concorsuale, approvava la graduatoria dove il ricorrente si classificava nella prima posizione, richiedeva la verifica ed acquisiva la documentazione dichiarata in sede di partecipazione al concorso e sottoponeva a visita medica Antonino



Armata.

L'Amministrazione resistente, tuttavia, non procedeva all'assunzione del ricorrente violando i propri obblighi contrattuali discendenti dalla pubblicazione del bando concorsuale e dall'approvazione della graduatoria.

Per questi motivi il ricorrente ha diritto ad essere assunto presso il Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Bologna, nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica FI.

RISARCIMENTO DEL DANNO.

La non assunzione del ricorrente, per come descritta sopra, ha cagionato un danno in capo allo stesso, dovuto dalla perdita della retribuzione che avrebbe percepito per effetto dell'inquadramento nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica FI.

Il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, infatti, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto.

Antonino Armata sin dalla data di partecipazione al concorso non svolge attività di lavoro subordinato.

Lo stesso, ove assunto a suo tempo dall'amministrazione resistente con contratto a tempo



indeterminato, avrebbe dovuto osservare la mansione di ausiliario, area I, fascia economica FI, e percepire una retribuzione mensile di euro 1.375,62, oltre le ritenute di legge.

Per tali motivi, Antonino Armata è legittimato a richiedere al Ministero della Giustizia il pagamento del risarcimento del danno, questo calcolato nella perdita della retribuzione di euro 1.375,62 mensili a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assumere il ricorrente sino alla pronuncia di Codesto Onorevole Tribunale o, in subordine, alla data della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo.

ISTANZA CAUTELARE EX ARTICOLO 700 C.P.C.

Antonino Armata chiede inoltre che, nelle more del giudizio di merito, l'Ill.mo Giudice voglia sospendere l'efficacia del provvedimento del giorno 27.09.2024 ed ordinare al Ministero della Giustizia di procedere all'immediata assunzione del ricorrente.

Sussistono, infatti, i presupposti per la concessione della tutela cautelare:

FUMUS BONI IURIS.

Il fumus boni iuris emerge chiaramente dai motivi di illegittimità sopra esposti.

PERICULUM IN MORA.

Il ritardo nell'assunzione comporta un pregiudizio grave e irreparabile al ricorrente, privandolo della possibilità di lavorare e di percepire il relativo reddito, con evidenti ripercussioni sulla sua situazione personale ed economica, aggravate dalla sua condizione



di disabilità.

Inoltre, la privazione della retribuzione non consente al ricorrente di condurre una vita dignitosa.

Ed infatti, Antonino Armata allo stato si trova in uno stato di disoccupazione e, quindi, privo di lavoro e di mezzi di sostentamento. Lo stesso vive con il padre, che a stento riesce a fronteggiare ai propri bisogni quotidiani della vita, in un periodo dove notoriamente i costi dei beni di prima necessità, carburante e gas sono improvvisamente aumentati (cfr. doc. n. 12 e n. 13).

Il ricorrente, inoltre, deve provvedere, nei termini indicati in seno al contratto, al pagamento del canone di locazione della propria abitazione (cfr. doc. n. 14) e delle relative utenze e spese di ripristino (cfr. doc. n. 15).

L'inaccettabile vulnus che ne consegue, percependo il ricorrente la sola somma di euro 330,00 netti a titolo di pensione di invalidità, necessita di una tutela rapida, inconciliabile con i termini ordinari dei processi giudiziari.

Il periculum in mora sussiste, dunque, ictu oculi con riguardo al pregiudizio, grave e irreparabile ai danni di Antonino Armata, derivante dalla mancanza dei mezzi necessari a condurre una vita dignitosa e provvedere al proprio sostentamento, anche in considerazione del proprio stato invalidante.

Invero, nelle more della fisiologica definizione del giudizio, in assenza di una tutela che consenta al ricorrente di percepire la retribuzione derivante dall'assunzione per



fronteggiare ai propri bisogni quotidiani, il proprio diritto ad ottenere il bene della vita verrebbe irrimediabilmente pregiudicato.

Dunque, dall'esame delle considerazioni sopra indicate senza dubbio può ritenersi sussistente, nel caso di specie, anche il periculum in mora tale da giustificare l'attivazione di un giudizio di urgenza.

Ritenuto l'anzidetto, Antonino Armata, ut supra difeso, rappresentato, ed elettivamente domiciliato, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ed emissione di ogni conseguente provvedimento, chiede che

**PIACCIA ALL'ONOREVOLE TRIBUNALE DI BOLOGNA IN FUNZIONE DI
GIUDICE DEL LAVORO**

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

Ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.:

- Sospendere l'efficacia del provvedimento del giorno 27.09.2024 reso dal Ministero della Giustizia;

- Ordinare al Ministero della Giustizia di procedere all'immediata assunzione di Antonino Armata con assegnazione presso la Corte di Appello di Bologna e nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica FI, del CCNL di comparto;

Nel merito:

- Annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento del giorno 27.09.2024 reso dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via



Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580;

- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione presso il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580;

- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato presso la Corte di Appello di Bologna nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica FI, del CCNL di comparto;

- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580;

- Condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580, al pagamento del risarcimento del danno cagionato, questo calcolato nella perdita della retribuzione di euro 1.375,62 mensili a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assumere il ricorrente sino alla pronuncia di Codesto On.le Tribunale o, in subordine, alla data della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo;

- Con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria:

In caso di contestazione delle somme pretese dalla ricorrente, disporsi CTU al fine di accertare l'importo in questa sede richiesto.



Ammettere la seguente documentazione probatoria che viene depositata congiuntamente al presente atto:

- Avviso di selezione
- 2) Relazione medica;
- 3) Sentenza numero 302-2014;
- 4) Lettera prot. 8114-2023 del 31.10.2023;
- 5) Idoneità alla prova del concorso;
- 6) Graduatoria del giorno 10.11.2023;
- 7) Nota del giorno 28.11.2023;
- 8) Elenco documenti e lettera di trasmissione del giorno 12.12.2023;
- 9) Giudizio di idoneità alla mansione;
- 10) Provvedimento del giorno 27.09.2024;
- 11) Certificato carichi pendenti, del casellario giudiziale e di godimento dei diritti politici;
- 12) Certificazione unica 2024;
- 13) Attestazione ISEE;
- 14) Verbale consegna alloggio e autorimessa;
- 15) Pagamenti utenze e canoni di locazione;
- 16) Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il valore del presente procedimento è indeterminato ed il ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato avendo un reddito inferiore a quello previsto per tale



incombente, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione (cfr. doc. n. 16).

Con espressa formale riserva di controdedurre, sollevare questioni e formulare eccezioni, nella più ampia forma e secondo le modalità di legge.

Salvis iuribus

Bologna, lì, 19.10.2024

avv. Antonio Mariano Consentino

avv. Fabrizio Rizzo

Si costituiva, con memoria difensiva, il Ministero della Giustizia che affermava:

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Memoria di costituzione e risposta

nel giudizio ex art. 414 c.p.c. e 700 cpc – R.G. n. 3706/2024 -1

Udienza cautelare: 27 Novembre 2024

PER

il Ministero della Giustizia (codice fiscale 80184430587), in persona del Direttore generale degli affari giuridici e legali, domiciliato per la carica in Roma, via Arenula n. 70, il quale nel presente giudizio si avvale, ex art. 417 bis c.p.c., introdotto dall'art. 42 d.lgs. 80/1998 e modificato dall'art. 19, comma 17, d.lgs. 387/1998, della dott.ssa Michaela Romiti (RMTMHL67L55E783Y) in servizio presso la Direzione generale per gli affari giuridici e legali e, come da incarico in atti, la quale dichiara di voler ricevere le



*notifiche e gli avvisi ex art. 136 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
iscritto al REGINDE: ufficio3.dgagl.dag@giustiziacert.it*

- Resistente

contro

*il sig. Armata Antonino, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso
dall'avv. Antonio Mariano Cosentino congiuntamente e disgiuntamente dall' avv. Fabrizio
Rizzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in piazza Matteo n. 8 a
Marsala.*

- ricorrente

Premessa

*Con ricorso ex art. 414 c.p.c., contenente istanza cautelare, il sig. Armata Antonino ha
adito il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere che
quest'ultimo, ai sensi dell'art.700 cpc sospenda l'efficacia del provvedimento del giorno
27/09/2024 reso dal Direttore Generale del Personale e della Formazione con il quale l'
amministrazione ha comunicato di non poter procedere alla sua assunzione presso il
distretto di Corte D'Appello di Bologna in qualità di ausiliario, fascia economica F1 ed
ordini al Ministero della giustizia di procedere all'immediata assunzione di Antonino
Armata presso la Corte D'Appello di Bologna., previo annullamento o dichiarazione di
illegittimità del provvedimento citato.*

Chiede altresì, nel merito, di dichiarare il diritto all' assunzione del ricorrente e di



condannare il Ministero della Giustizia al pagamento del risarcimento del danno cagionato, calcolato nella perdita della retribuzione di euro 1.375,62 mensili a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assumerlo, fino alla pronuncia dell'onorevole tribunale o in subordine alla data della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.

Si costituisce in giudizio con il presente atto il Ministero della giustizia, ut supra rappresentato difeso e domiciliato per contestare l'odierna domanda, del tutto infondata e priva dei requisiti cautelari.

FATTO

Il sig. Antonino Armata ha partecipato, in data 10 novembre 2023, alla procedura selettiva indetta ai sensi della legge 68/1999, con avviso di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 agosto 2019 per l'assunzione di 97 disabili nella figura professionale di ausiliario, area I fascia economica FI, mediante richiesta numerica di avviamento ai competenti servizi delle amministrazioni provinciali.

Nonostante il ricorrente si sia collocato in posizione utile nella graduatoria, l'amministrazione giudiziaria, all'esito delle verifiche di rito - effettuate in ossequio alle leggi vigenti in materia ed al bando de quo e volte all'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accesso nel pubblico impiego - non procedeva alla conseguente assunzione, a causa del mancato possesso, in capo al sig. Armata, delle qualità morali e di



condotta necessarie per accedere all'impiego presso il Ministero della Giustizia, in quanto convivente con un familiare resosi oggetto di diverse informative di reato, come comunicato e meglio specificato nella nota del 27 settembre 2024 (all.13).

Di qui l'odierno ricorso.

Sul fumus

Il requisito di moralità e buona condotta di cui all' art. 35 comma 6 del D. Lgs 165\2001 rappresenta per il Ministero della Giustizia, organo centrale dello stato preposto ad un particolare e delicato settore amministrativo quale l'apparato giudiziario, una esigenza insopprimibile in quanto la limpidezza morale dei dipendenti in servizio presso questo Dicastero è elemento che concorre necessariamente a connotare agli occhi di tutti i cittadini - il corretto perseguimento del fine pubblico assegnato.

Significativo rilevare che il legislatore richiede il possesso di tale requisito non per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ma per il solo personale che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché presso le pubbliche amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e di sicurezza dello stato, di polizia, di giustizia e di difesa in giudizio dello stato.

Ebbene, nel caso di specie appare evidente come l'agire dell'amministrazione sia stato perfettamente legittimo e che le doglianze di controparte non potranno che essere considerate totalmente prive di pregio.

Al fine di provare la legittimità, in senso formale e sostanziale dell'operato della



Amministrazione convenuta, occorre preliminarmente accennare al quadro normativo di riferimento.

Nell'avviso di concorso cui il ricorrente ha partecipato è chiaramente esplicitato come la procedura di selezione avvenga con riserva di valutazione e che il contratto individuale di lavoro si può ritenere perfezionato "solo dopo la verifica, da parte dell'amministrazione giudiziaria, della regolarità della procedura e del possesso, da parte dell'interessato sia al momento della selezione sia dell'assunzione dei requisiti richiesti" (cfr. capitolo requisiti e prova di idoneità ed ultimo capoverso)

Come facilmente deducibile dagli atti allegati, solo la conoscenza delle informative fornite dalle questure e dai Comandi Provinciali dei Carabinieri competenti ed interpellati dall'ufficio preposto all'assunzione per le opportune e consuete verifiche, ha consentito all'Amministrazione il necessario approfondimento e una conoscenza effettiva e completa della situazione afferente al sig. Armata Antonino.

Secondo il combinato disposto dell'art. 35 d. lgs 165\2001 e art. 26 d. lgs n. 53\1989 e 2 co 2 lett. B bis d lgs 160\2006 tra i requisiti previsti per l'accesso alla magistratura ordinaria, applicabile a tutte le assunzioni nelle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di giustizia ordinaria, vi è quello di essere di condotta incensurabile e, per quanto sopra esposto, tale non può considerarsi il ricorrente, anche se appartenente a categoria protetta. L'art. 2 D.P.R. 487/1994 stabilisce che "(...) Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella



magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".

Nessuna violazione dei principi di non discriminazione può essere, dunque, imputata all'amministrazione.

L'accertamento dei requisiti richiesti dall'art. 35 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 non si limita, pertanto, alla mera verifica della presenza di procedimenti penali a carico dell'aspirante, ma si spinge sino all'accertamento della moralità e della condotta complessiva dell'aspirante alla posizione lavorativa, anche nell'ambito della vita associata e familiare, oltre che professionale. Il requisito della condotta incensurabile contrariamente a quanto afferma controparte determina la necessità di verificare se il candidato sia soggetto di specchiata proprietà tale quindi da consentire all'amministrazione di riporre un ragionevole affidamento sull'integrità morale dello stesso vero l'aspirante al ruolo deve garantire di non incidere sulla credibilità e sul prestigio della delicata funzione che andrà a svolgere trattandosi di un primario interesse pubblico curato dallo stato (cfr. Tar lazio , sez.I, 9 gennaio , n. 267)

Nel caso di specie è stato appurato che a carico di uno stretto familiare del ricorrente, per la precisione il di lui padre, convivente con lo stesso, vi sono informative delle forze dell'ordine relative a gravi fattispecie di reato : "Precedenti di Polizia: risultano diverse



segnalazioni in banca dati SDI risalenti al 1998 inserite dal Commissariato di PS di Mazara del Vallo (TP) per "associazione di tipo mafioso – stupefacenti associazione finalizzata al traffico illecito – associazione per delinquere". Nell'anno 2000 sottoposto a regime di sorveglianza speciale con obbligo di firma. Segnalazione SDI del 2001 inserita dalla Polizia Municipale di Bologna per "rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale". Segnalazione SDI del 2012 inserita dalla Stazione CC Mazara Del Vallo (TP) per "truffa (aggravato)". nell'anno 2015 risulta una condanna per "truffa" emessa dal Tribunale di Marsala (TP). Nell'anno 2020 Ministero della Giustizia - sottoposto all'obbligo di dimora per "associazione di tipo mafioso in concorso" successivamente convertito con obbligo di firma alla P.G. terminata nel 2001. Nel c.a. risulta una detenzione domiciliare affidamento al servizio sociale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala (TP) (n°202-4/1852 datata 04.04.2024 depositata l'8.04.2024);

Casellario Giudiziale: risultano n°3 provvedimenti di condanna per emissione di assegni senza autorizzazione, emissione di assegno senza provvista, emissione di assegni a vuoto continuato, di cui si allega il certificato; (cfr. informativa questura di Bologna (all.8).

Alla luce di quanto sopra, fuorviante è la lettura del provvedimento fornita in ricorso: il giudizio sui fatti non può ritenersi irrazionale o arbitrario perché giustificato proprio in relazione all'ambiente di lavoro dove il ricorrente avrebbe dovuto operare.

L'amministrazione deve evitare di avere alle proprie dipendenze soggetti che possono



pregiudicare all'esterno la propria immagine, che risulterebbe minata ogni qualvolta i consociati dubitino della capacità dell'ente di agire nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento in ragione dell'assunzione di persone di condotta non ineccepibile.

(Consiglio di Stato sezione II 21 maggio 2022 n. 5118)

Peraltro, se il giudizio sull' assenza del requisito è stato determinato dall' osservazione dei rapporti intrattenuti dall' Armata con il familiare convivente, gravato da pregiudizi penali, vale altresì la pena di evidenziare, in questa sede, anche quanto è emerso con riferimento al ricorrente stesso dalla informativa della Questura di Bologna del 24 maggio 2024 (all.6) seppure non richiamato nel provvedimento di mancata assunzione:

" ...precedenti di Polizia: risulta una segnalazione in banca dati SDI del 17.05.2020 inserita dalla stazione CC di Marzara 2 (TP) per "minaccia".

Si precisa che durante due controlli di Polizia si accompagnava a soggetti con a carico precedenti di Polizia e penali, nel controllo del 09.12.2020 effettuato da personale CC della stazione di Malalbergo (BO) il soggetto veniva identificato per ARMATA Giuseppe nato il 29.04.1958 a Marzara Del Vallo (TP), pregiudicato per diversi reati.

Appaiono allora certamente inconferenti ed infondati gli asseriti vizi di eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta così come l'invocata presunta violazione dell'art. 97 cost e dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.

Il Consiglio di Stato ha più volte precisato che "a) la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente



discrezionale dell'Amministrazione (sia essa giudiziaria o delle Forze Armate) dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti e non su voci o semplici sospetti: (vedi Cons. Stato Sez. IV 15 luglio 2010 n.4585), afferenti direttamente la persona dell'aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all'attualità un giudizio favorevole (cons. di Stato sez. II, n. 3225\2023, che richiama giurisprudenza anteriore)

b) l'esercizio della discrezionalità da parte dell'amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato (ove risultante vincitore del concorso) dovrà svolgere, essendo confacente ad un corretto uso discrezionale procedere a valutazioni del genere;

c) a fronte della discrezionalità riconosciuta all'amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta incensurabile, il sindacato del giudice amministrativo, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all'amministrazione, "deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, l'esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà, e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta" (Consiglio di Stato, sent. n. 1343/2013)

E così ancora che "il sindacato giurisdizionale sul giudizio di moralità è limitato al



parametro dell'arbitrarietà, ed una volta riconosciuto che un dato episodio è censurabile sotto il profilo morale, non è possibile, nel merito, sindacare il giudizio che di esso rende l'Amministrazione" e che "la materia oggetto di scrutinio mal si presti ad affermazioni categoriali, e di valenza omnicomprensiva, poiché la molteplicità di situazioni di volta in volta verificatesi, costituisce elemento da valutare delicatamente e con grande attenzione, volta per volta" (Consiglio di Stato, sent. 2353/2017).

In ogni caso, le valutazioni dell'Amministrazione non discendono automaticamente dalla mera lettura delle informative ma sono il risultato di un esame dei fatti concretamente avvenuti in relazione alla qualifica e alle attività connesse alla funzione da svolgere.

Come affermato, ancora dal Consiglio di Stato (ex multis sentenza 30 ottobre 2018, n. 6165 e sentenza 25 febbraio 2021), "l'apprezzamento da parte dell'Amministrazione delle qualità morali e di condotta, desunte dalle informazioni raccolte, è connotato da ampia discrezionalità e, pertanto, non è sindacabile se non per gravi ed evidenti vizi di logicità o travisamento dei fatti, nella specie il giudizio di gravità dei fatti commessi dal ricorrente, nonostante il trascorrere di diversi anni, non può ritenersi irrazionale, in quanto palesemente giustificato proprio in relazione alle attività che lo stesso sarebbe chiamato stabilmente ad espletare (gestione di fascicoli, personali, civili e penali e accesso alle informazioni in esso contenuti) presso l'Ufficio giudiziario in cui presterebbe servizio".

Giova rammentare dunque che, secondo il consolidato orientamento del Giudice amministrativo, le valutazioni in questione — suscettibili di essere estese persino



all'atteggiamento e al comportamento tenuti dall'interessato nei suoi ambienti di vita associata, compresa la famiglia — non sono assimilabili ad un mero e asettico scrutinio delle risultanze del casellario penale e in genere vertono su un requisito non direttamente sovrapponibile a quello, diverso e ulteriore, "di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali" (di modo che, ad esempio, non hanno necessariamente rilievo eventuali riabilitazioni intervenute nelle more, dirette all'estinzione dei soli effetti penali della condanna).

Infine, sotto il profilo del nesso di causalità tra l'accertato comportamento sanzionabile e il difetto dei requisiti di condotta, appare evidente che la valutazione dedotta non solo risponde ai suddetti criteri di logicità ma è altresì correlata all'interesse obiettivo dell'amministrazione di garantire il buon andamento dell'organizzazione" (Consiglio di Stato, sezione II del 25 Febbraio 2021 numero 1628)

L'accertamento dei requisiti di cui trattasi consente all'amministrazione di intraprendere rapporti di lavoro con i soli candidati che diano un ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio dell'amministrazione stessa (Cons. Stato sez. IV No, 6 dicembre 2013,n. 5817) ed ha un'estensione ben maggiore del requisito della buona condotta, una volta richiesto per l'accesso tra i pubblici impieghi ed eliminato dalla legge numero 732\1984 così che di detto accertamento non se ne può postulare l'abrogazione tacita (Corte Cost, 25 luglio 1996,n. 311; Cons. Stato , sez IV,27 dicembre 2001, n. 6417 e 29 settembre 2011, n. 5411).



"Sotto il profilo del nesso di causalità tra l'accertato comportamento sanzionabile del difetto dei requisiti condotta appare evidente che la valutazione dedotta non solo risponde ai suddetti criteri di logicità ma altresì correlata all'interesse obiettivo dell'amministrazione di garantire il buon andamento dell'organizzazione" (Consiglio di Stato, sezione II del 25 Febbraio 2021 numero 1628)

Sul periculum

La domanda cautelare proposta risulta essere del tutto carente oltre che del requisito del fumus per tutto quanto sopra rappresentato, anche del fondamentale elemento del periculum sotto il profilo dell'imminenza e dell'attualità, non avendo parte ricorrente prodotto alcuna documentazione comprovante il "pregiudizio imminente ed irreparabile" che possa minacciare il bene della vita tutelato dalla norma invocata. Ritiene, infatti, consolidata giurisprudenza che i requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. debbano essere entrambi, necessariamente, dimostrati e provati da parte ricorrente: "[...] appare conforme al dettato normativo una disamina del periculum in concreto, da accertarsi e valutarsi nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto delle circostanze specifiche del fatto, soprattutto con riferimento a quelle che possono determinare la lesione del diritto, di talché si ritiene che il periculum in mora non possa identificarsi, sic et simpliciter, con il danno derivante dal provvedimento lamentato, presupponendo invece il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma." (cfr. su tutti Trib. Sulmona, sezione lavoro, ordinanza cron. n. 174/2018);



Contrariamente a quanto prescritto per l'accoglimento della tutela cautelare, il ricorrente ha ascrivito il periculum in mora alla sola circostanza di essersi visto improvvisamente privare della chance di assunzione senza documentare o provare, realmente, circostanze sopravvenute rispetto alla precedente condizione di vita in stato di disoccupazione che giustifichi la tutela cautelare richiesta. Il ricorrente nulla deduce, ad esempio, sulle fonti di sostentamento sulle quali ha potuto contare prima della partecipazione alla procedura selettiva in questione e se le stesse siano, ad esempio, venute meno improvvisamente, ne ha chiarito come vengano ripartite le spese di locazione e le utenze con il familiare convivente. Tali deduzioni si atteggiano a deduzioni generiche, sganciate dalla dimostrazione dell'effettivo e concreto vulnus discendente dal recesso azionato.

Il danno paventato dal ricorrente – allo stato, legittimamente escluso dalla graduatoria – non è né grave né irreparabile, atteso che l'eventuale definizione della procedura non pregiudicherebbe il suo diritto all'assunzione, eventualmente in sovrannumero, ove lo stesso venisse giudizialmente accertato.

Per tutto quanto esposto, stante l'assoluta infondatezza delle pretese e delle argomentazioni addotte dal ricorrente, così come sopra dimostrato, si afferma la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

PQM

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, respingere l'istanza cautelare in quanto priva dei presupposti del fumus e del periculum.



Con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis, disposizioni di attuazione del c.p.c..

Roma, data del deposito

Dott.ssa Michaela Romiti

(firmato digitalmente)

Il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta cautelare e proseguiva il giudizio e, con
Sentenza numero 450 del 09.04.2025, respingeva il ricorso proposto da Antonino Armata:

R.G. n. 3706/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA

*R.g. n. 3706/2024 tra ANTONINO ARMATA RICORRENTE e MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA RESISTENTE*

*Oggi 9 aprile 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. COSENTINO
ANTONIO MARIANO e l'RIZZO FABRIZIO per parte ricorrente ANTONINO ARMATA
presente di persona.*

*Nonché, per parte resistente MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, la dr.ssa LELLI BENASSI
ELISABETTA.*

*I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e
discutono oralmente la causa Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia
separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito del la camera di
consiglio.*

il giudice Leonardo Pucci



N. R.G. 3706/2024

*REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE
ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO*

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3706/2024 promossa da:

ARMATA ANTONINO (cf: RMTNNN90A22F061R)

Rappresentato e difeso dall'Avv. COSENTINO ANTONIO MARIANO e dall'Avv. RIZZO

*FABRIZIO PARTE RICORRENTE contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (cf/PI:
80416320580)*

Rappresentato e difeso dalla dr.ssa ROMITI MICHAELA PARTE RESISTENTE

Avente ad oggetto: costituzione rapporto di lavoro

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Parte ricorrente, previo esperimento di domanda cautelare con esito negativo, agiva in giudizio per « Annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento del giorno 27.09.2024 reso dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580; Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione presso il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70,; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato presso la Corte di Appello di Bologna nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica FI, del CCNL di comparto; Accertare



e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580; Condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580, al pagamento del risarcimento del danno cagionato, questo calcolato nella perdita della retribuzione di euro 1.375,62 mensili a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assumere il ricorrente sino alla pronuncia di Codesto On.le Tribunale o, in subordine, alla data della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo ».

Secondo la ricostruzione del ricorrente, lo stesso, dopo essere risultato idoneo alla procedura di reclutamento del personale bandita dal Ministero resistente, collocandosi primo in graduatoria ed essere stato assegnato alla Corte d'Appello di Bologna, previo positivo riscontro in sede di visita di idoneità alle mansioni corrispondenti al profilo professionale, non sarebbe stato assunto dal Ministero resistente e ciò in violazione tanto del bando, quanto della giurisprudenza costituzionale, sul presupposto dell'assenza del requisito della condotta incensurabile , con un accertamento fondato, infatti, non sulla condotta personale dell'Armata, quanto su fatti riguardanti il genitore convivente.

2- Costituitasi, parte resistente ha contestato ogni domanda, rilevando come l'iter seguito dall'Amministrazione della Giustizia sarebbe stato corretto e privo di criticità .

Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.



RG n. 3706/2024

3- Nel merito, come evidenziato in sede cautelare, il bando di reclutamento, trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia, fa correttamente riferimento ai requisiti previsti per l'accesso alla magistratura, requisiti che, oggi, devono ritenersi contenuti, per quanto interessa in questa sede, nell'art. 2 co. 2 lett. b) bis del D.Lgs. n. 160/2006, secondo il quale « Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni : [...]; b-bis) essere di condotta incensurabile ».

Il predetto requisito riveste un carattere fondamentale per perseguire il buon andamento dell'azione amministrativa, con la conseguenza che la discrezionalità datoriale assume un rilievo molto ampio (cfr., Consiglio di Stato, sez. II, 17/01/2023, n. 605: « In materia di concorsi pubblici, al fine della tutela dell'interesse pubblico all'imparzialità e al buon andamento degli uffici pubblici, la valutazione del possesso del requisito della condotta incensurabile è oggetto di ampia discrezionalità, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, ed è quindi sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento degli atti o violazione delle norme procedurali; il predetto requisito di ammissione attribuisce all'amministrazione un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso solo di quei candidati che, per qualità morali e personali e comportamento, sulla base di un giudizio prognostico di carattere probabilistico, diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve



contraddistinguere le future funzioni »).

Inoltre, è pacifico che il requisito suddetto debba sussistere non tanto (o non solo) all'epoca della procedura concorsuale, ma soprattutto al momento dell'assunzione del dipendente (cfr., Cassazione civile sez. lav., 27/11/2024, n.30577: « In tema di assunzione nelle amministrazioni di cui all' art. 35, comma 6, del d.lgs. n.

165 del 2001 , che esercitano competenze istituzionali in materia di polizia e di difesa e sicurezza dello Stato, i requisiti riguardanti le qualità morali e di condotta, afferendo ai rigorosi presupposti comportamentali e di onorabilità connessi alle funzioni svolte ed essendo suscettibili di mutare nel tempo, devono essere comunque posseduti nel momento in cui in concreto si procede all'assunzione, a prescindere dalla loro ricorrenza all'espletamento delle procedure a tal fine indette dalla P.A. »).

4- Circa l'aspetto della discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione della condotta incensurabile, vi sono alcuni parametri di cui tener conto, al fine di valutare se la scelta suddetta possa considerarsi arbitraria, unico carattere che ne inficerebbe la validità, radicando, dunque, il diritto all'assunzione del concorrente .

La Corte Costituzionale, come evidenziato nel provvedimento cautelare, tanto nel 1994, quanto nel 2000, intervenendo sul requisito previsto dal previgente complesso normativo, ha imposto che lo stesso fosse valutato rispetto alla persona interessata dalla procedura di assunzione, senza assegnare valore e rilevanza al concetto di “famiglia” dell'interessato, nozione che appartiene, evidentemente, ad un retaggio sociale non più tollerabile nel



nostro ordinamento (cfr., Corte Costituzionale, 28/07/2000, n.391: « Va peraltro ricordato che l'art 26, nonché, in via consequenziale, l'art. 124 del r.d. del 1941 sono stati dichiarati dalla sentenza n. 108 del 1994 costituzionalmente illegittimi nella parte in cui prescrivevano, ai fini dell'accesso ai ruoli, il requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Successivamente a tale pronuncia l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 398 del 1997 ha sostituito il terzo comma (divenuto settimo comma a seguito delle modifiche introdotte dallo stesso art. 6, comma 1) del citato art. 124, la cui nuova formulazione richiede, oltre alla condotta incensurabile del candidato, l'insussistenza di rapporti di parentela, nei limiti già indicati, con persone che sono state condannate per taluno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. 3. - La nuova formulazione del requisito di ammissione, pur approvata a seguito della citata sentenza n. 108 del 1994, incorre tuttavia negli stessi profili di illegittimità allora rilevati. Ed infatti, anche se il nuovo testo contiene un più preciso riferimento, da un lato, ad un ambito familiare delimitato dall'indicazione di un determinato grado di parentela con il candidato e, dall'altro lato, a specifiche figure criminose giudizialmente accertate, resta comunque il fatto che condotte criminose di soggetti diversi dal candidato all'ammissione nel ruolo vengono prese in considerazione per desumere, incontestabilmente, l'inidoneità del candidato medesimo a ricoprire l'ufficio pubblico cui aspira. In questo modo non viene eliminata, ma anzi si perpetua, quella presunzione legislativa, già connessa al precedente



requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, la cui palese arbitrarietà ha appunto indotto questa Corte a ravvisarvi un'irragionevole limitazione dell'accesso ai pubblici uffici. Nella citata decisione n. 108 del 1994 è stato infatti precisato che non è irragionevole che la moralità e la condotta di un soggetto che aspiri ad esercitare funzioni di polizia possano essere accertate anche con riferimento all'atteggiamento e al comportamento tenuti dall'interessato nei suoi ambienti di vita associata, compresa la famiglia, è "invece arbitrario (...) presumere che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo". Questa stessa ratio decidendi appare applicabile al nuovo testo della norma, anche se più rigoroso nei termini di riferimento soggettivi ed oggettivi, in quanto la condizione di ammissione ai ruoli del personale di polizia che la medesima norma prefigura non riguarda capacità, attitudini o condotte proprie del candidato, ma piuttosto comportamenti riferibili ai suoi più stretti parenti; comportamenti che assumono, anche in questa ipotesi normativa, un valore preclusivo assoluto all'ammissione in ruolo del candidato stesso. Sotto questo profilo è evidente l'illegittima limitazione all'accesso ai pubblici uffici, in quanto se è vero che l'art. 51, primo comma, della Costituzione rinvia alla legge ordinaria per la determinazione dei requisiti necessari ad essere ammessi ai pubblici uffici, è altrettanto vero che l'esercizio della discrezionalità legislativa in materia deve pur sempre svolgersi nei limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà delle



scelte compiute (sentenze n. 466 del 1997, n. 127 del 1996, n. 108 del 1994). In questo senso, secondo la giurisprudenza costituzionale, ben può ammettersi "la previsione di requisiti attitudinali o di affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o dell'attività, desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere", ma in ogni caso deve essere sempre rispettata l'esigenza di riconducibilità delle condotte prese in considerazione al soggetto interessato (sentenza n. 311 del 1996). Sotto questo profilo pertanto il contenuto del requisito previsto nella presente fattispecie appare contrastante con il divieto costituzionale di arbitrarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici, in quanto comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del candidato »).

Al tempo stesso, è stato correttamente messo in rilievo che la condotta incensurabile non coincida con l'assenza di precedenti penali, (cfr., la già citata Cassazione civile sez. lav., 27/11/2024, n.30577: « Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni di cui all'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto del richiamo da esso fatto ad altre disposizioni di legge, rileva il requisito dell'incensurabilità della condotta, il quale costituisce un parametro dirimente per l'accesso ad impieghi per i quali è maggiormente sentita l'esigenza di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che devono contraddistinguere le corrispondenti funzioni, ed esprime un giudizio che prescinde dalla



commissione di reati, attenendo più in generale alle modalità di comportamento nell'ambito della collettività »; cfr., altresì, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 17/01/2024, n.862:

« Per alcune Amministrazioni Pubbliche (tra cui quelle che esercitano competenze istituzionali in materia di giustizia) sono previsti più rigidi requisiti di condotta; in particolare, in forza dei vari rinvii tra le leggi che disciplinano la materia, viene rilevato come sia pacifico che chi aspira ad essere assunto presso il Ministero della Giustizia debba possedere i medesimi requisiti previsti per l'accesso alla magistratura ordinaria, ossia essere di « condotta incensurabile » (art. 2, comma 2, lett. B-bis, d.lgs. n. 160/2006). Tale requisito deve intendersi non coincidente con l'area della responsabilità penale; in altre parole, la condotta incensurabile e la sussistenza di precedenti penali costituiscono due insiemi di fattispecie tra loro solo parzialmente intersecantesi. Diversamente opinando (ossia reputando sussistente tra le due ipotesi un rapporto di continenza), diverrebbe inutile la differente previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. I), del bando che prevede, quale ulteriore requisito di partecipazione, il “non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici” »), ma debba riferirsi al parametro comportamentale del soggetto, così come inserito nella società.

5- Nel caso di specie, il Ministero resistente ha individuato l'assenza di condotta incensurabile, rappresentando quali siano le valutazioni (precedenti, informative, segnalazioni e ogni altro atto ricevuto legittimamente cfr., doc. da 2 a 12, fasc. resistente) sulle quali ha fondato i rischi connessi alla persona del ricorrente e al suo contesto



familiare.

Si tratta, come già segnalato in sede cautelare, di un complesso di situazioni decisamente gravi, che coinvolgono fattispecie delittuose certamente incompatibili con un quadro di assenza di rischi per l'amministrazione della giustizia.

Al tempo stesso, dagli atti di causa emerge come la situazione del familiare convivente, che involge anche fatti recenti e non soltanto risalenti nel tempo, abbia riflessi pure sulla condotta dello stesso ricorrente (cfr., doc. 6, fasc. resistente).

Sul punto, infatti, alla luce dei principi costituzionali sopra richiamati circa il rilievo del concetto di "famiglia", sfocerebbe nel mero arbitrio una motivazione che si limitasse a sorreggere il diniego all'assunzione sul presupposto che il padre del ricorrente possa essere ritenuto un soggetto senza condotta incensurabile.

Ma nel caso dell'Armata, per quanto concerne la rilevanza della posizione del genitore e considerata la gravità della posizione di quest'ultimo, è chiaro che nessun biasimo e nessuna conseguenza sfavorevole potrebbero farsi discendere a suo danno, laddove vi fosse stata una presa di distanza del ricorrente dal contesto familiare, tale da rappresentare una cesura idonea a far perdere qualsiasi rilievo, per il concetto di condotta incensurabile, alla situazione concreta del padre.

Al contrario, allorquando nessuna presa di distanza posso dirsi realizzata, in un contesto in cui non solo vi è convivenza, ma anche una frequentazione esterna e continua (come emerge dalle informative), il dato, certamente comprensibile sotto l'aspetto degli affetti



familiari, conduce a ritenere che una condizione astrattamente estranea al profilo personale del candidato, acquisti uno stretto rilievo a suo carico, traslando sulla sua condotta, nei termini di comportamento socialmente apprezzabile.

Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza della recente sentenza della Suprema Corte più volte citata, secondo cui « tale giudizio prescinde dalle condanne penali [...], proprio perché quanto rileva non è la commissione di reati, ma la "incensurabilità" della condotta, che come si è detto è concetto diverso e più ampio; la valutazione di tale requisito, rispetto alla pregressa previsione sulla "buona condotta", ha poi impostazione negativa, nel senso che esso non va positivamente dimostrato e purtuttavia l'incensurabilità può essere esclusa - con preclusione quindi rispetto all'assunzione - se emergano elementi contrari rispetto ad essa ».

Ne deriva che, nel caso di specie, considerando che, oltre alla situazione che coinvolge il genitore convivente, risultano censure anche con riguardo allo stesso ricorrente (una per fatti particolarmente odiosi come il reato di minaccia, procedura poi non sfociata in un procedimento penale), non vi sono ragioni per ritenere che la decisione dell'Amministrazione resistet e sia arbitraria, con la conseguenza che la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.

6- Le spese, al contrario, possono essere interamente compensate considerando la natura delle parti, della controversia e la particolarità delle questioni affrontate.

P.Q.M.



Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art.

429,

A) respinge il ricorso.

B) Compensa integralmente le spese di lite.

Bologna il 09/04/2025

Il Giudice

Leonardo Pucci

La cennata Sentenza veniva impugnata dall'odierno ricorrente:

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO RICORSO

Antonino Armata, nato a Mazara del Vallo il giorno 22.01.1990, residente in Bologna, nella via Beroaldo numero 8, codice fiscale RMTNNN90A22F061R, elettivamente domiciliato in Marsala, nella piazza San Matteo numero 8, nello studio legale del sottoscritto avvocato Antonio Mariano Consentino (codice fiscale: CNSNNM65H13E974F – pec: consentinoantoniomariano@pec.ordineavvocatimarsala.it – telefax:0923.28032), che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, all'avvocato Fabrizio Rizzo (codice fiscale: RZZFRZ82T01G315A – pec: fabrizio.rizzo@oav.legalmail.it fax: 06.21123492), giusta procura alle liti agli atti del procedimento di primo grado;

CONTRO



Ministero della Giustizia , in persona del Ministro pro tempore , con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580, con la dottoressa Elisabetta Lelli Benassi.

** * **

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Giusto ricorso ai sensi dell'articolo 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex articolo 700 c.p.c. Antonino Armata adiva il Tribunale ordinario di Bologna, sezione lavoro, per ivi sentire: Ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.:

☐ *Sospendere l'efficacia del provvedimento del giorno 27.09.2024 reso dal Ministero della Giustizia*

Nel merito:

☐ *Ordinare al Ministero della Giustizia di procedere all'immediata assunzione di Antonino Armata con assegnazione presso la Corte di Appello di Bologna e nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1, del CCNL di comparto;*

☐ *Annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento del giorno 27.09.2024 reso dal Ministero della Giustizia;*

☐ *Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione presso il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580;*

☐ *Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato presso la Corte di Appello di Bologna nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1,*



del CCNL di comparto;

☐ *Condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580, al pagamento del risarcimento dei danni cagionati, questi calcolati nella perdita della retribuzione di euro 1.375,62 mensili a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assumere il ricorrente sino alla pronuncia di Codesto On.le Tribunale o, in subordine, alla data della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo;*

☐ *Con vittoria di spese e compensi professionali.*

In sede istruttoria Antonino Amata chiedeva disporsi CTU al fine di accertare l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno e produceva la documentazione probatoria versata in atti dal numero 1 al numero 16, come da indice.

Antonino Armata a fondamento delle conclusioni testé riferite assumeva, in fatto, che con avviso del giorno 27.08.2019 il Ministero della Giustizia bandiva il concorso pubblico relativo all'assunzione di 97 disabili nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica FI, mediante richiesta numerica di avviamento ai componenti dei servizi delle amministrazioni provinciali.

In particolare, nel predetto avviso venivano previsti i requisiti di partecipazione, lo svolgimento della prova di idoneità, le specifiche ed i contenuti professionali.

Nulla, invece, veniva previsto in relazione ad eventuali precedenti penali riguardanti i



familiari conviventi dei candidati.

Antonino Armata, avendo requisiti di legge e quello dell'invalidità, come da relazione medica depositata nel procedimento n.263/2011 R.G., Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro e Sentenza numero 302/2014 , partecipava al concorso e veniva giudicato idoneo posizionandosi primo nella graduatoria.

Il ricorrente veniva assegnato presso la Corte di Appello di Bologna (cfr. doc. n. 6).

Con nota prot. numero 9351 del 12.12.2023 la Corte di Appello di Bologna richiedeva l'elenco dei documenti per l'assunzione ed inviava all'INPS, all'Agenzia Regionale per il Lavoro e al Ministero della Giustizia la certificazione dell'ASL di Mazara del Vallo relativa allo stato invalidante del ricorrente e sottoponeva il ricorrente alla prima visita dove veniva dichiarato idoneo alla mansione specifica con limitazioni.

Nonostante la regolarità della documentazione, il Ministero della Giustizia non assumeva il ricorrente e, con provvedimento del giorno 27.09.2024, comunicava l'impossibilità ad effettuare la relativa procedura.

L'amministrazione resistente rappresentava, in modo estremamente generico, di non potere procedere all'assunzione di Antonino Armata in quanto era emersa la presenza di gravi fattispecie di reato e segnalazioni a carico di un di lui familiare convivente.

Tali reati e segnalazioni, neanche specificati, escludevano, secondo quanto affermato dall'amministrazione resistente, il requisito della condotta e delle qualità morali previste per legge.



Antonino Armata rilevava, poi, come il provvedimento reso dall'amministrazione resistente non risultasse coerente. Il Ministero della Giustizia non poteva rifiutare l'assunzione del ricorrente, in quanto lo stesso, oltre ad essere incensurato, non aveva mai avuto e tuttora non ha frequentazioni o rapporti di convivenza con soggetti poco raccomandabili o che hanno commesso gravi fattispecie di reato.

Il ricorrente conviveva e convive con il padre – e ci mancherebbe altro – il quale poteva e può vantare un proprio casellario giudiziale privo di pendenze che avrebbero potuto comportare il rifiuto del Ministero resistente all'assunzione di Antonino Armata.

È evidente che il giudizio relativo al possesso da parte di Antonino Armata delle qualità morali e di condotta non è stato esaminato e valutato in modo concreto e funzionale, tenendo conto della specifica situazione del ricorrente e dell'incidenza effettiva sulla capacità di svolgere l'attività professionale.

In ogni caso, la valutazione in questione non è stata imparziale, basata su fatti specifici e obiettivamente verificabili, né adeguatamente motivata.

Ciò, in ottemperanza a quanto statuito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 391 del 28 luglio 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge n. 53 del 1989 nella parte in cui prevedeva l'esclusione dal concorso per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria di coloro i cui parenti avessero riportato condanne per determinati reati.

La causa avanti al Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, veniva assegnata al Giudice



dottore Leonardo Pucci ed iscritta al numero 3706/2024 R.G.

Previa rituale notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , adducendo tutta una serie di inconsistenti, generiche, sperequative e fuorvianti argomentazioni, indi chiedendo il rigetto del ricorso stante la ritenuta risultanza di alcune – non meglio precisate e solo larvatamente documentate – fattispecie di reato a carico del padre di Antonino Armata, invero neanche definite con sentenza passata in giudicato.

La causa, previo rigetto dell'istanza cautelare formulata dal ricorrente, veniva istruita documentalmente e rinviata all'udienza del giorno 23.01.2025, indi alla successiva udienza del giorno 09.04.2025 per discussione e decisione, con termine per note sino a dieci giorni prima.

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, ometteva di depositare le note conclusive. Antonino Armata depositava tempestivamente dette note ribadendo le argomentazioni addotte e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, ma vedendosi costretto ad aggiungere ed evidenziare come la decisione nella specie assunta dal Ministero della Giustizia, oltre a porsi in netta antitesi, come si è visto, con i principi di ordine costituzionale, assumesse una configurazione altamente sperequativa ed equivoca, se ricondotta alla vicenda della dottoressa Ida Cuffaro che, brillantemente superato il concorso in magistratura, è stata giustamente assunta dal Ministero della Giustizia nonostante fosse la figlia di Salvatore Cuffaro, ex senatore e presidente della Regione



Siciliana, che ha scontato una condanna a 7 anni, nientemeno per favoreggiamento a esponenti mafiosi, e passata in autorità di cosa giudicata, con conseguente gravissimo precedente penale certo ed incontrovertibile in capo a quest'ultimo .

All'esito dell'udienza del giorno 09 aprile 2025 il Tribunale ordinario di Bologna, Sezione lavoro, in persona del Giudice dottore Leonardo Pucci, emetteva la sentenza numero 450/2025, pubblicata in pari data, con cui respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.

** * **

La sentenza numero 450/2025 emessa il giorno 09 aprile 2025 (pubblicata in pari data) dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione lavoro, in persona del Giudice dottore Leonardo Pucci, nell'ambito del procedimento numero 3706/2024 R.G., è ingiusta e illegittima in ragione dei seguenti

MOTIVI DI APPELLO

PREGIUDIZIALMENTE:

L'appellante chiede sollevarsi la questione di pregiudizialità affinché la Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, si pronunci circa l'aspetto della discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione della condotta incensurabile, indi in relazione ai parametri di cui tener conto, al fine di verificare se la scelta del Ministero della Giustizia di escludere a posteriori Antonino Armata, non assumendolo, possa considerarsi arbitraria, con conseguente violazione del diritto all'assunzione del



concorrente, disponendo, nel contempo, la sospensione del processo nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

A ben vedere la prospettata questione è oltremodo rilevante, dato che la sua soluzione, qualunque essa sia, è destinata ad influire in modo determinante sull'esito della controversia.

Inoltre, la questione pregiudiziale de qua non è mai stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, né è materialmente identica ad altra questione sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale ovvero rientri in una giurisprudenza consolidata della Corte.

Ed ancora, nella specie l'interpretazione corretta del diritto dell'Unione si impone con ogni evidenza e non lascia adito a ragionevoli dubbi in quanto il giudice nazionale può ben maturare il convincimento che la stessa evidenza si imponga, altresì, ai giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e alla Corte.

È imprescindibile garantire l'uniforme applicazione del diritto dell'UE, la protezione dei diritti dei cittadini, indi che la valutazione della "incensurabilità" del candidato, ovvero se il candidato sia privo di colpe o difetti che meritino biasimo, non sfoci in una valutazione arbitraria della commissione.

** * **

NEL MERITO:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/90 – eccesso di potere e carenza di



istruttoria – difetto di motivazione: sulla spiegata violazione del bando di concorso; sulla integrata violazione dell'art. 3 della l. 241/1990; sulla violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; sulla carenza di trasparenza circa i criteri di valutazione adottati – travisamento dei fatti – violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Intanto Antonino Armata si riporta alle argomentazioni illustrate, in punto di diritto, nel ricorso introduttivo del processo di primo grado, che l'appellante medesimo fa proprie anche in questa sede e nelle quali recisamente insiste.

Antonino Armata dichiara, quindi, di impugnare la sentenza numero 450/2025 relativamente:

- Al capo 3 , dove il primo giudice afferma che nel bando di reclutamento, trattandosi di rapporto alle dipendenze del Ministero della Giustizia, è correttamente fatto riferimento ai requisiti previsti per l'accesso alla Magistratura.

- Al capo 4 , circa l'aspetto della discrezionalità dell'Amministrazione e valutazione della condotta incensurabile, indi dei parametri di cui tener conto al fine di valutare se la scelta suddetta possa considerarsi arbitraria ... ;

- Al capo 5, in merito alle valutazioni sulle quali il Ministero avrebbe fondato i rischi connessi alla persona del ricorrente e al suo contesto familiare e nella parte in cui il primo giudice fa larvato riferimento a censure anche con riguardo allo stesso ricorrente (una per fatti particolarmente odiosi come il reato di minaccia, procedura poi non sfociata



in un procedimento penale), ragion per cui non vi sarebbero ragioni per ritenere che la decisione dell'Amministrazione resistente sia arbitraria

Se i requisiti per l'assunzione di Antonino Armata erano gli stessi che hanno a suo tempo condotto all'assunzione in magistratura della figlia di Salvatore Cuffaro, ex senatore e presidente della Regione Siciliana, il quale ha scontato una condanna definitiva a 7 anni, nientemeno per favoreggiamento a esponenti mafiosi, il Giudice di prime cure nel rigettare il ricorso è incorso in una gravissima disparità di trattamento, stante l'evidente imparzialità, con ogni connessa violazione.

Ciò, anche in considerazione dell'insopportabile equiparazione del padre dell'Armata, senza alcun precedente penale, ad un pregiudicato condannato per favoreggiamento ad esponenti mafiosi.

Per inciso, l'ingiustizia patita da Antonino Armata, quindi la sperequazione posta in essere dal primo giudice, assume una configurazione ben più ampia se si considera che per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, devono essere esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

Il Tribunale ha fatto riferimento, in sentenza, ai requisiti previsti per l'accesso in magistratura, senza, poi, spendere alcuna parola in ordine al caso "Cuffaro", seppure dall'appellante, in primo grado, eloquentemente riferito nelle note conclusive.



Ed il Tribunale ha anche omesso di rilevare quali fossero in dettaglio le condotte del padre dell'appellante, ritenute come censurabili e tali da non consentire l'assunzione di Antonino Armata, oltre che il nesso di causalità fra esse condotte e la ritenuta legittimità circa la mancata assunzione del malcapitato deducete da parte del Ministero della Giustizia.

Eppure, la mancata ammissione al concorso per la magistratura – tanto caro al primo giudice – (così come al concorso sostenuto e vinto da Antonino Armata) a causa di precedenti penali dei parenti può essere illegittima, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, tuttavia l'esclusione non è giustificata solo dalla pendenza di un procedimento penale o dai precedenti dei parenti, ma richiede un'analisi più approfondita del nesso di causalità tra tali elementi e la mancata idoneità del candidato.

Ed il Tribunale ha omesso di rilevare come l'esclusione di Antonino Armata non sia stata adeguatamente e dettagliatamente motivata e non è neppure stato evidenziato il nesso di causalità tra i precedenti penali del parente (e/o del candidato) e la mancanza di idoneità morale per l'attività lavorativa presso il Ministero della Giustizia.

In ogni caso, il Consiglio di Stato ha stabilito che l'esclusione per precedenti penali, anche di parenti, non è automatica e deve essere motivata in modo specifico, tenendo conto della natura dei reati e del loro impatto sulla capacità del candidato di svolgere la funzione lavorativa che, nel caso dell'appellante, disabile, non sarebbe certo quella giudiziaria ma la funzione assai meno “invasiva” di ausiliario, area I, fascia economica FI.

Inoltre, per l'ammissione al concorso per la magistratura (così come al concorso sostenuto



e vinto da Antonino Armata), tra i requisiti fondamentali vi è quello della "condotta incensurabile", che implica l'assenza di condanne penali e, in particolare, di reati contro la pubblica amministrazione.

Ebbene, nessuna condanna penale hanno subito Antonino Armata e il di lui padre, così come alcun reato contro la pubblica amministrazione è stato commesso dagli stessi.

Inoltre, Antonino Armata ha ben chiaro che l'ampio potere discrezionale riconosciuto alle commissioni concorsuali nella valutazione dei requisiti de quibus – che non può certo essere illimitato e/o sperequativo – può comprendere anche l'assenza di contatti e conoscenze del candidato con persone con precedenti penali.

Ebbene, anche qui il contatto che avrebbe comportato la mancata assunzione di Antonino Armata è con il di lui padre, il quale non ha precedenti penali, com'è dato evincersi dalla documentazione probatoria versata in atti.

Ed a bene vedere, come cennato, la valutazione della "incensurabilità" del candidato, ovvero se questi sia privo di colpe o difetti che meritino biasimo, non può mai sfociare in una valutazione arbitraria della commissione.

E neppure si può pretendere che Antonino Armata avrebbe dovuto “prendere le distanze” (nientemeno) dal di lui padre, per come incredibilmente sostenuto dal primo giudice nella sentenza impugnata, per di più in assenza di precedenti penali in capo a quest'ultimo, o anche, soltanto, di discutibili sue frequentazioni invero mai eloquentemente precisate.

Così come, al contempo, non è neppure astrattamente pensabile che Antonino Armata



avrebbe dovuto “ridurre le frequentazioni” con il di lui incensurato genitore.

Ma vi è di più !!!

Il Consiglio di Stato, nella recente sentenza del giorno 01/02/2023, n. 1132, ha stabilito l'illegittimità dell'esclusione di un candidato da una procedura concorsuale per precedenti condanne penali, così chiarendo che la mera esistenza di una sentenza di condanna non può giustificare, di per sé, un provvedimento di esclusione, in quanto lo stesso deve comunque essere giustificato e ampiamente motivato.

In particolare, si legge nella sentenza che “ il parametro di riferimento di tale valutazione non avrebbe dovuto essere quello “formale” della ostatività ex lege della condanna alla costituzione del rapporto di impiego (come nel comma 1, lettera f), dell'articolo 2), bensì quello “sostanziale” dell'incidenza della condanna sul rapporto fiduciario che deve necessariamente sussistere tra il dipendente pubblico e la p.a. “.

La clausola di esclusione, quindi, deve essere interpretata in senso necessariamente restrittivo, e cioè può essere escluso solo chi ha commesso un reato che comporta la destituzione di diritto, come previsto dall'art. 85 comma 1 lett. a) e b) del d.P.R. 3/1957.

Pertanto, chi è destinatario di sentenze di condanna per reati diversi da quelli contemplati nell'articolo 85 non può essere escluso da una procedura concorsuale.

La Consulta, infatti, pronunciandosi sull'illegittimità costituzionale dell'art. 124 settimo comma, del regio decreto 30/1/1941, n. 12, ha statuito che il requisito di ammissione, basato su valutazioni relative all'ambiente familiare del candidato anziché sulle sue



capacità, attitudini o condotte personali, costituisce un'irragionevole limitazione all'accesso ai pubblici uffici, in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 391 del 28 luglio 2000).

Inoltre, il Consiglio di Stato con sentenza n. 2917 del 12 maggio 2009 ha confermato che l'esclusione da un concorso pubblico non può basarsi su mere informazioni o valutazioni generiche sulla famiglia del candidato, ma deve essere motivata con riferimento a fatti specifici e obiettivamente verificabili riguardanti la capacità, l'attitudine e la condotta del singolo soggetto.

Ed ancora, con Sentenza numero 391/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva dai concorsi in magistratura i candidati i cui parenti avessero riportato condanne per determinati reati.

Ciò, è stato maggiormente rafforzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha esteso i principi di imparzialità nell'assunzione del personale anche alle società a partecipazione pubblica (cfr. Cass. n. 3831 del 2012).

La citata consolidata giurisprudenza, che si basa sul rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, non discriminazione, tutela del lavoro e dei diritti fondamentali della persona, ha delineato un quadro importante nonché coerente e segnatamente: l'illegittimità delle clausole di esclusione basate su vincoli familiari; la necessità di valutare i candidati solo in base a criteri oggettivi attinenti alla professionalità richiesta; l'inammissibilità di esclusioni o preferenze basate sull'ambiente familiare; l'obbligo di



motivare eventuali esclusioni con fatti specifici e verificabili relativi al singolo candidato.

La conferma di questi principi giurisprudenziali ha rafforzato la tutela dei diritti di chi, come il ricorrente, veniva escluso su fatti ipotetici e non conducenti con la candidatura nei concorsi pubblici, garantendo una valutazione più equa e oggettiva basata sulle effettive qualità e caratteristiche individuali, piuttosto che su presunzioni o generalizzazioni legate all'ambiente familiare o sociale di provenienza.

Il Ministero della Giustizia non assumendo Antonino Armata ha violato, anche sotto altro e diverso profilo, i principi di non discriminazione.

La Legge 68/1999 mira, infatti, a tutelare il diritto al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo il loro inserimento nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

L'esclusione di un candidato disabile per motivi non attinenti alle sue capacità lavorative, come i presunti precedenti penali di un familiare convivente, contrasta con lo spirito e le finalità della citata legge.

La Corte Costituzionale, sul punto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che prevedeva come titolo preferenziale per l'assunzione l'appartenenza alla categoria dei "figli di agenti", ritenendo che ciò si risolvesse in un privilegio ingiustificato, non potendosi desumere dal semplice rapporto di filiazione una maggiore attitudine del figlio ad espletare determinate mansioni (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 188/1986). Analogamente, l'esclusione basata sui precedenti penali di un familiare convivente



costituisce una discriminazione ingiustificata.

Ed ancora, la Corte costituzionale, con sentenza del 23 marzo 1994, n. 108, aveva anche dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che prevedeva, tra i requisiti per l'ammissione al concorso – in quel caso – nelle forze armate, l'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa. Infatti, quest'ultimo requisito, non attenendo a capacità, attitudini o condotte relative all'aspirante, riguardava valutazioni o comportamenti riferibili ai familiari che venivano automaticamente imputati al soggetto interessato.

In pratica, la Corte costituzionale è reiteratamente intervenuta riguardo al requisito connesso con la parentela, dichiarando l'illegittimità della norma in relazione alla pregiudiziale esclusione di candidati da un pubblico concorso in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del candidato stesso.

Nessun concorso pubblico può prevedere una norma che escluda dalla partecipazione la persona che ha parenti o familiari con precedenti: sarebbe una grave violazione del principio, sopra richiamato, della personalità della responsabilità penale.

Ed infatti, ciò che rileva è la condizione personale del candidato (nel caso specifico, il grado di invalidità), e non le caratteristiche o le condizioni di terzi (cfr. Cass. 20325/2016).

L'esclusione di un candidato per reati commessi non da lui stesso, ma da un familiare, è irragionevole anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale di una norma che escludeva dalla partecipazione ai concorsi i candidati che avessero riportato condanna a pena detentiva per reati non



colposi (cfr: Corte Costituzionale sentenza n. 408/1993).

E' evidente l'illegittima limitazione all'accesso ai pubblici uffici, in quanto se è vero che l'art. 51, primo comma, della Costituzione rinvia alla legge ordinaria per la determinazione dei requisiti necessari ad essere ammessi ai pubblici uffici, è altrettanto vero che l'esercizio della discrezionalità legislativa in materia deve pur sempre svolgersi nei limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà delle scelte compiute.

In questo senso, secondo la giurisprudenza costituzionale, ben può ammettersi "la previsione di requisiti attitudinali o di affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o dell'attività, desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere", ma in ogni caso deve essere sempre rispettata l'esigenza di riconducibilità delle condotte prese in considerazione al soggetto interessato (cfr. Corte Costituzionale Sentenza n. 311 del 1996).

Sotto questo profilo, pertanto, il contenuto del requisito previsto nella presente fattispecie appare contrastante con il divieto costituzionale di arbitrarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici, in quanto comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del candidato.

Secondo la normativa italiana, la responsabilità penale è personale.

Questo principio, confermato da diverse sentenze e decisioni giuridiche, afferma che un candidato non può essere penalizzato per fatti che riguardano i familiari e non lo



coinvolgono direttamente. Questa linea di pensiero è stata recentemente ribadita anche da una decisione del Tar del Lazio, successivamente confermata dal Consiglio di Stato.

La Corte Costituzionale ha sottolineato, quindi, che la valutazione dell'idoneità di un candidato deve basarsi esclusivamente su aspetti che riguardano direttamente la persona in questione.

L'amministrazione pubblica, nel processo di selezione per ruoli pubblici, deve operare entro limiti ben definiti e trasparenti, per garantire che le decisioni siano basate su criteri oggettivi e pertinenti. Un'eccessiva discrezionalità da parte dell'amministrazione pubblica, infatti, rischia di compromettere l'equità e la giustizia del processo di selezione e, se non regolamentata, può portare a decisioni arbitrarie e ingiuste.

In sostanza, il rifiuto di assunzione di Antonino Armata, per lo più basato sui presunti precedenti penali del di lui genitore convivente, il quale, comunque, non ha mai riportato condanne in ambito penale, risulta in stridente contrasto con i principi della legge 68/1999, nonché con i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione. Tale esclusione non tiene conto delle capacità e dei meriti individuali del ricorrente, con la connessa integrata grave violazione del suo diritto al lavoro e alla parità di trattamento, e non è giustificabile in base a criteri di ragionevolezza o di tutela di interessi pubblici prevalenti.

L'esclusione di Antonino Armata, oltre a "violentare" i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, è manifestamente illogica, ingiusta ed



arbitraria, configurando, essa, un chiaro eccesso di potere.

Il Ministero della Giustizia non assumendo il ricorrente, come già cennato è incorso in quei profili di illegittimità evidenziati dalla consolidata giurisprudenza Costituzionale, inaspettatamente ed ingiustificatamente obliterati dal primo giudice.

In particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano l'esclusione dai concorsi pubblici per condanne riportate da familiari del candidato, ritenendole in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, affermando segnatamente che "resta comunque il fatto che condotte criminose di soggetti diversi dal candidato all'ammissione nel ruolo vengono prese in considerazione per desumere, incontestabilmente, l'inidoneità del candidato medesimo a ricoprire l'ufficio pubblico cui aspira. In questo modo non viene eliminata, ma anzi si perpetua, quella presunzione legislativa, già connessa al precedente requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, la cui palese arbitrarietà ha appunto indotto questa Corte a ravvisarvi un'irragionevole limitazione dell'accesso ai pubblici uffici. Nella citata decisione n. 108 del 1994 è stato infatti precisato che non è irragionevole che la moralità e la condotta di un soggetto che aspiri ad esercitare funzioni di polizia possano essere accertate anche con riferimento all'atteggiamento e al comportamento tenuti dall'interessato nei suoi ambienti di vita associata, compresa la famiglia, è "invece arbitrario (...) presumere che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere



automaticamente trasferiti all'interessato medesimo" (cfr: Corte Costituzionale sentenza n.391/2000).

Secondo la citata giurisprudenza costituzionale ben può ammettersi "la previsione di requisiti attitudinali o di affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o dell'attività, desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere", ma in ogni caso deve essere sempre rispettata l'esigenza di riconducibilità delle condotte prese in considerazione al soggetto interessato" (cfr: Corte Costituzionale sentenza n. 311/1996).

Quanto precede viene rassegnato per mero scrupolo difensivo dato che né Antonino Armata, né il di lui padre, hanno subito condanne penali.

Il primo giudice, poi, senza mai specificare quali fossero i rischi per l'Amministrazione in caso di assunzione di Antonino Armata, fa un inconsistente riferimento a censure riguardanti il ricorrente personalmente, relative ad un reato di minaccia – ritenuto odioso dal giudice di prime cure – mai sfociato in procedimento penale stante la rimessione della querela da parte della persona offesa.

Inoltre, ancora per mero scrupolo difensivo Antonino Armata evidenzia, come, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro abbia recentemente sancito che neppure il semplice rinvio a giudizio, in assenza di una sentenza di condanna definitiva, può giustificare la mancata assunzione presso un ente pubblico, a seguito di vittoria di un concorso.



In sostanza, il diniego all'assunzione di Antonino Armata si pone, fra l'altro, in violazione con il principio di presunzione di non colpevolezza, su cui si basa il nostro ordinamento, direttamente derivato, oltre che dai principi costituzionali, anche dalle fonti sovranazionali.

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata dovrà essere ordinato all'amministrazione resistente di procedere immediatamente all'assunzione di Antonino Armata e sancito il diritto dell'appellante medesimo a ricevere le retribuzioni che avrebbe dovuto percepire a far tempo dal momento dell'assunzione.

** * **

Ritenuto l'anzidetto, Antonino Armata, ut supra difeso, rappresentato, ed elettivamente domiciliato, chiede che

PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

In via pregiudiziale:

☐ *Sollevarsi la questione di pregiudizialità affinché la Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, si pronunci circa l'aspetto della discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione della condotta incensurabile, indi in relazione ai parametri di cui tener conto, al fine di verificare se la scelta del Ministero della Giustizia di escludere a posteriori Antonino Armata, non assumendolo, possa considerarsi arbitraria, con conseguente violazione del diritto all'assunzione del concorrente,*



disponendo, nel contempo, la sospensione del processo nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Nel merito – in riforma della sentenza impugnata:

☐ *Ordinare al Ministero della Giustizia di procedere all'immediata assunzione di Antonino Armata con assegnazione presso la Corte di Appello di Bologna e nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1, del CCNL di comparto;*

☐ *Annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento del giorno 27.09.2024 reso dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580;*

☐ *Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione presso il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580;*

☐ *Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato presso la Corte di Appello di Bologna nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1, del CCNL di comparto;*

☐ *Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580;*

☐ *Condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580, al pagamento del risarcimento del danno cagionato, questo calcolato nella perdita della retribuzione di euro*



1.375,62 mensili a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assumere il ricorrente sino alla pronuncia di Codesto Ecc.ma Corte di Appello o, in subordine, alla data della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo;

☐ *Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.*

Produce la seguente documentazione:

1. Sentenza numero 450/2025, emessa il giorno 09 aprile 2025 dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione lavoro, in persona del Giudice dottore Leonardo Pucci, pubblicata in pari data;

2. Fascicolo telematico di parte giudizio di primo grado.

3. Autocertificazione reddituale dell'interessato ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Il Valore del presente procedimento è indeterminato ed il ricorrente risulta esente dal contributo unificato, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta nel presente procedimento (cfr. doc. n. 3).

Salvis iuribus

Marsala-Bologna, li, 06 maggio 2025

avv. Antonio Mariano Consentino

avv. Fabrizio Rizzo

Con decreto di fissazione udienza la

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO Il Presidente f.f. visto il ricorso



depositato il giorno 13/05/2025 letto l'art. 435 c.p.c. , nomina relatore il Consigliere dott. Roberto Pascarelli e fissa l'udienza di discussione innanzi al Collegio per il giorno 12/02/2026 alle ore 10:00.

Manda all'appellante per la notifica del ricorso e del presente decreto alla/e controparte/i.

Dispone che il presente decreto sia comunicato, a cura della Cancelleria, a parte appellante, con avvertenza che da tale comunicazione decorrerà il termine di dieci giorni per la notifica di cui sopra.

Invita parte ricorrente al sollecito deposito di prova dell'effettuata notifica e comunque almeno sette giorni prima dell'udienza di discussione .

Bologna, 21/05/2025

Il Presidente f.f. dott. Marcella Angelini

All'udienza del giorno 12.02.2026 la Corte di Appello di Bologna disponeva il rinnovo della notifica nei confronti del Ministero appellato:

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA R.G: 305/2025

All'udienza collegiale del giorno 12/02/2026 a ore 10:00 Presidente Dr. Marcella Angelini

Consigliere Dr. Alessandra Martinelli Consigliere Dr. Roberto Pascarelli Relatore con

l'assistenza del Cancelliere sottoscritto è chiamata la causa indicata a margine tra le

seguenti parti: Appellante principale ARMATA ANTONINO Avv. COSENTINO ANTONIO

MARIANO Avv. RIZZO FABRIZIO Appellato principale MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avv.

E' comparso l'avv. Rizzo a richiesta del quale LA CORTE



autorizza il rinnovo della notifica dell'atto di appello, fissando termine al 28/02/2026 e rinvia al 07/05/2026 ad ore 10.00.

L'Assistente Giudiziario Alessia Iannelli

Il Presidente Marcella Angelini

Eseguito il rinnovo della notifica, da parte dell'appellante, si costituiva il Ministero della Giustizia:

CORTE di APPELLO di BOLOGNA

Sezione Lavoro R.G.N. 305/2025 – Cons. Rel. Dott. Pascarelli – Udienza del 7/05/2026

MEMORIA DIFENSIVA

*Per il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587) in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (C.F. 80068910373), presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 è ex lege domiciliato (PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it; fax 051-232297); - appellato - contro ARMATA ANTONINO (C.F. NNZ GRZ 63P48 H742Q), nato a Mazara del Vallo il 22/01/1990, residente in Bologna, via Beroaldo numero 8 (C.F.RMTNNN90A22F061R), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Mariano Co- sentino (C.F.: CNSNNM65H13E974F; PEC: consentinoantoniomariano@pec.ordineavvocatimarsala.it) e Fabrizio Rizzo (C.F.: RZZFRZ82T01G315A; PEC: fabrizio.rizzo@oav.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in piazza Matteo n. 8 a Marsala. - appellante - ******

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., contenente istanza cautelare, il sig. Armata An- tonino adiva



il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere che quest'ultimo, ai sensi dell'art.700 cpc sospendesse l'efficacia del provvedimento del giorno 27/09/2024 reso dal Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia con il quale l'amministrazione gli aveva comunicato di non poter procedere alla sua assunzione presso il distretto di Corte D'Appello di Bologna in qualità di ausiliario, fascia economica FI ed ordini al Ministero della giustizia di procedere all'immediata assunzione di Antonino Armata presso la Corte D'Appello di Bologna..., previo annullamento o dichiarazione di illegittimità del provvedimento citato.

Chiedeva altresì, nel merito, di dichiarare il diritto all'assunzione del ricorrente e di condannare il Ministero della Giustizia al pagamento del risarcimento del danno cagionato, calcolato nella perdita della retribuzione di euro 1.375,62 mensili a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assumerlo, fino alla pronuncia dell'onorevole tribunale o in subordine alla data della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi al soddisfo". Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.

Deduceva il ricorrente di aver partecipato alla procedura di reclutamento del personale bandita dal Ministero della Giustizia con avviso del 27/08/2019 con cui era indetto concorso pubblico relativo alla assunzione di 97 disabili nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica I, mediante richiesta numerica di avviamento ai componenti dei servizi delle amministrazioni provinciali (di cui nel bando erano previsti i



requisiti di partecipazione); che, essendo in possesso del requisito della invalidità, partecipava al concorso risultando idoneo e collocandosi al primo posto in graduatoria venendo assegnato alla Corte d'appello di Bologna; che

la medesima Corte d'appello con nota del 12/12/2023 richiedeva l'elenco dei documenti per l'assunzione e lo sottoponeva a visita ove veniva dichiarato idoneo alla mansione ma con limitazioni; che tuttavia il Ministero della Giustizia non lo assumeva e con provvedimento del 27/09/2024 comunicava l'impossibilità ad effettuare la relativa procedura, in quanto era emersa la presenza di gravi fattispecie di reato e segnalazioni a carico di un familiare convivente.

Deduceva poi il ricorrente di essere incensurato e di non avere intrattenuto frequentazioni poco raccomandabili; chiedeva pertanto accertarsi il proprio diritto all'assunzione domandava il risarcimento del danno per perdita della retribuzione.

Si costituiva in giudizio il Ministero della giustizia per il tramite di funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. per contestare l'odierna domanda, in quanto infondata e priva dei requisiti cautelari.

All'esito del giudizio, il Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro, con sentenza n. 450/2025 pubblicata in data 9/04/2025 respingeva il proposto ricorso, con compensazione delle spese del giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. Armata con atto notificato all'Amministrazione della Giustizia in data 10/02/2026. §§§ Costituendosi nel giudizio di



appello ex adverso promosso, l'esponente Avvocatura rileva la inammissibilità e nel merito la infondatezza del proposto appello per i seguenti motivi in DIRITTO 1) Nullità e/o improcedibilità del proposto ricorso in appello per mancata evocazione in giudizio e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati. Nullità degli atti del processo definito dalla sentenza ex adverso appellata del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 450/2025 pubblicata il 9/04/2025 e della medesima sentenza per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti dei candidati litisconsorti necessari vincitori della procedura di reclutamento del personale bandita dal Ministero della Giustizia con avviso del 27/08/2019 Conseguente necessaria rimessione del processo al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.

Deve essere preliminarmente rilevata la nullità e/o improcedibilità del proposto ricorso in appello per mancata evocazione in giudizio e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, nonché la nullità degli atti del processo definito dalla sentenza ex adverso appellata del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 450/2025 pubblicata il 9/04/2025 e della medesima sentenza per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti dei candidati litisconsorti necessari vincitori della procedura di reclutamento del personale indetta dal Ministero della Giustizia con avviso del 27/08/2019.

Lo stesso odierno appellante ha infatti allegato fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di essere stato escluso da tale procedura di reclutamento finalizzata alla



assunzione di 97 disabili nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica I, mediante richiesta numerica di avviamento ai componenti dei servizi delle amministrazioni provinciali e nella quale egli si era collocato al primo posto.

Nelle conclusioni rassegnate con il medesimo ricorso e ribadite con l'atto di appello, l'odierno appellante non si era limitato a domandare il risarcimento del danno da illegittima esclusione dalla procedura concorsuale, avendo altresì domandato di accertare il proprio diritto all'assunzione alle dipendenze del Ministero della Giustizia ed anzi ordinarsi al Ministero di procedere alla propria assunzione, rassegnando le proprie conclusioni, nel merito, come segue. "... Ordinare al Ministero della Giustizia di procedere all'immediata assunzione di Antonino Armata con assegnazione presso la Corte di Appello di Bologna e nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1, del CCNL di comparto; - Annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento del giorno 27.09.2024 reso dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Are- nulla numero 70, codice fiscale: 80416320580; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione presso il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato presso la Corte di Appello di Bologna nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1, del CCNL di comparto; - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenulla



numero 70, codice fiscale: 80416320580; - Condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580, al pagamento del risarcimento del danno cagionato, questo calcolato nella perdita della retribuzione di euro 1.375,62 mensili a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assumere il ricorrente sino alla pronuncia di Codesto On.le Tribunale o, in subordine, alla data della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo ”.

Le medesime conclusioni sono state ribadite con l'atto di appello.

Appare allora chiaro che l'ipotetico accoglimento, nel merito, della domanda di assunzione proposta dall'odierno appellante, proprio in quanto si era classificato primo in graduatoria, condurrebbe allo “scavalcamento” nella relativa graduatoria di tutti i 97 vincitori degli altrettanti posti banditi presso molteplici uffici giudiziari al- locati in tutto il territorio italiano con procedura di reclutamento del personale bandita dal Ministero della Giustizia con avviso del 27/08/2019.

Anche a pag. 3 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si dava atto di n. 2 riserve per posto presso la Corte d'appello di Bologna nelle persone di Nistor Claudia e Cattoli Tommaso, entrambe dichiarati idonei all'esito della procedura; ma a parere dell'esponente Avvocatura sono contraddittori necessari tutti i 97 vincitori reclutati dall'Amministrazione.

Su tale presupposto, deve allora trovare applicazione il costante orienta- mento della



giurisprudenza di legittimità secondo cui il contraddittorio deve essere necessariamente integrato con tutti i controinteressati che verrebbero in ipotesi pre- giudicati dall'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente e che perciò assumono la qualità di litisconsorti necessari: "... in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne la integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione non è necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (cfr. Cass. 4 novembre 1992, n. 11943; 28 novembre 1998, n. 12128; Cass., S.U. 25 agosto 2005, n. 17324) ” (Cass., Sez. Lav., 5 giugno 2008, n. 14914; in termini, Cass., sez. Lav., 7 luglio 2009, n. 15912, secondo cui: “ in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all’espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all’assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione



giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari confronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, D. Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ed esclude invece che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto (Cass. N. 14914/2008; in senso conf. 6342/2004) ”).

Nel caso di specie, il ricorrente ha appunto domandato, oltre al risarcimento del preteso danno, anche (almeno implicitamente) la riformulazione della graduatoria della procedura di reclutamento de qua, domandando di esservi inserito e di esserlo al primo posto, con conseguente assegnazione di uno dei due posti disponibili banditi presso la Corte d'appello di Bologna: il che comporterebbe necessariamente che il candidato nella medesima procedura che essendo stato ritenuto idoneo ha ottenuto quel posto, verrebbe pregiudicato dalla assegnazione del medesimo posto all'odierno appellante.

L'inserimento dell'odierno appellante al primo posto della graduatoria poi, potrebbe comportare un effetto pregiudizievole per “scorrimento” della graduatoria di un posto anche nei confronti di tutti gli altri candidati della procedura che sono stati ritenuti idonei e che si sono utilmente collocati entro le prime 97 posizioni in graduatoria ed avendo così ottenuto i posti banditi a concorso.



Il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza n. 5084 del 24 settembre 2012, ribadendo un principio consolidato in giurisprudenza (C.d.S. Sez. V, n. 5462 del 24 settembre 2003, Sez. IV, n. 3813 del 18 luglio 2005; Sez. IV, n. 5833 del 16 novembre 2007; Cass, Sez. Lav., n. 14914 del 5 giugno 2008), ha chiarito che: "... in tema di procedimento concorsuale l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente invocata soltanto allorquando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione del provvedimento conclusivo, ossia della graduatoria, e che – al contrario – nell'ipotesi in cui l'impugnazione avvenga successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento medesimo, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto (cfr: sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 348)".

Il Collegio continua, sottolineando che: "... la posizione di controinteressato va individuata, per così dire, "ad ampio spettro", essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori ma anche per i candidati idonei, posto che per effetto del richiesto annullamento della graduatoria (nella species, riformulazione) – ancorché disposto in parte qua, ossia nel limite dell'interesse dedotto dal ricorrente – essi potrebbero perdere i benefici discendenti dalla acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria...in presenza di una graduatoria stilata all'esito di uno scrutinio comparativo ovvero di un pubblico concorso è evidente la posizione di controinteressato, in capo a ciascun soggetto, a mantenere la propria posizione e, quindi, a resistere in giudizio a fronte di iniziative



impugnatorie che su tale posizione di graduatoria possano negativamente incidere ”.

Ne consegue che “ il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta , rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio ” (da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 06/06/2016, n. 11552).

Da ciò consegue che il proposto ricorso in appello deve ritenersi nullo e/o improcedibile per mancata evocazione in giudizio ed integrazione del contraddittorio nei confronti dei 97 controinteressati che hanno partecipato alla procedura di reclutamento in oggetto e ottenuto la assegnazione dei posti banditi, ma che, ancor prima, la sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 450/2025 pubblicata il 9/04/2025 deve ritenersi affetta da nullità per omessa integrazione del contraddittorio (alla quale potrebbe procedersi eventualmente mediante notificazione per pubblici proclami, visto l’elevato numero di soggetti controinteressati), con conseguente necessaria remissione al Giudice di primo grado ex art. 354 comma 1 c.p.c. §§§ 2) Infondatezza, nel merito, del proposto appello.

Il proposto appello è peraltro nel merito infondato.

In via pregiudiziale, l’appellante ha chiesto “ sollevarsi questione di pregiudizialità affinché la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, si pronunci circa l’aspetto della discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della condotta incensurabile, indi in relazione ai parametri di cui tener conto, al fine di verificare se la scelta del Ministero della Giustizia di escludere a posteriori Antonino Armata, non assumendolo, possa considerarsi arbitraria, con conseguente violazione del



diritto all'assunzione del concorrente, disponendo, nel con- tempo, la sospensione del processo nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ”.

Tale richiesta è inammissibile: in primo luogo si osserva che l'appellante non ha nemmeno allegato quali sarebbero i parametri normativi dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea sarebbero, in ipotesi, violati dall'esercizio da parte dell'Amministrazione di discrezionalità nella valutazione della incensurabilità del medesimo ricorrente per procedere alla assunzione del medesimo, sollecitando la pronuncia pregiudiziale della CGUE sul mero presupposto di arbitrarietà nell'esercizio di tale scelta apoditticamente affermata.

In secondo luogo, si osserva che la CGUE, come noto, non è Giudice del fatto, ma di legittimità eurounitaria, potendo essere investita esclusivamente della valutazione in ordine alla conformità (o non) di un atto normativo interno all'ordinamento giuridico di uno Stato membro ai principi di diritto dell'ordinamento giuridico europeo.

Ai sensi dell'art. 267 TFUE, infatti: “ La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione ”.

Inoltre, come correttamente rilevato dal primo Giudice, il requisito della in- censurabilità “... riveste un carattere fondamentale per perseguire il buon andamento dell'azione amministrativa, con la conseguenza che la discrezionalità datoriale assume un rilievo molto ampio (cfr., Consiglio di Stato, sez. II, 17/01/2023, n. 605: «In materia di concorsi



pubblici, al fine della tutela dell'interesse pubblico all'imparzialità e al buon andamento degli uffici pubblici, la valutazione del possesso del requisito della condotta incensurabile è oggetto di ampia discrezionalità, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, ed è quindi sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento degli atti o violazione delle norme procedurali; il predetto requisito di ammissione attribuisce all'amministrazione un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso solo di quei candidati che, per qualità morali e personali e comportamento, sulla base di un giudizio prognostico di carattere probabilistico, diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni»).

Inoltre, è pacifico che il requisito suddetto debba sussistere non tanto (o non solo) all'epoca della procedura concorsuale, ma soprattutto al momento dell'assunzione del dipendente (cfr., Cassazione civile sez. lav., 27/11/2024, n.30577: «In tema di assunzione nelle amministrazioni di cui all'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che esercitano competenze istituzionali in materia di polizia e di difesa e sicurezza dello Stato, i requisiti riguardanti le qualità morali e di condotta, afferendo ai rigorosi presupposti comportamentali e di onorabilità connessi alle funzioni svolte ed essendo suscettibili di mutare nel tempo, devono essere comunque posseduti nel momento in cui in concreto si procede all'assunzione, a prescindere dalla loro ricorrenza all'espletamento delle procedure a tal



fine indette dalla P.A.»).

L'appellante non ha svolto specifiche censure a tale motivazione resa dal primo Giudice, onde anche sotto tale profilo la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE è vieppiù inammissibile. §§§ Nel merito, l'appellante ha poi dedotto che il primo Giudice avrebbe operato una grave disparità di trattamento rispetto al caso della figlia di Salvatore Cuffaro, reclutata nei ranghi della magistratura, in quanto: "... Se i requisiti per l'assunzione di Antonino Armata erano gli stessi che hanno a suo tempo condotto all'assunzione in magistratura della figlia di Salvatore Cuffaro, ex senatore e presidente della Regione Siciliana, il quale ha scontato una condanna definitiva a 7 anni, nientemeno per favoreggiamento a esponenti mafiosi, il Giudice di prime cure nel rigettare il ricorso è incorso in una gravissima disparità di trattamento, stante l'evidente imparzialità, con ogni connessa violazione ".

Per tale parte, il proposto appello è inammissibile anzitutto per novità, nessuna allegazione essendo stata fatta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado a proposito di presunte disparità di trattamento che l'Amministrazione della Giustizia avrebbe operato nell'escludere l'odierno appellante in relazione alla assunzione della figlia di Salvatore Cuffaro; ed in secondo luogo per difetto di specificità e di rilevanza: l'appellante parrebbe, in definitiva, lamentare che la figlia di Salvatore Cuffaro non sia stata esclusa come si sarebbe dovuto per analogia rispetto alla propria situazione di candidato figlio di un genitore con precedenti penali: ma il presente giudizio non ha ad



oggetto l'accertamento in ordine al fatto se la assunzione della figlia di Salvatore Cuffaro nei ranghi della magistratura fosse legittima, ma se sia legittima la esclusione dalla procedura di reclutamento dell'odierno appellante.

E' d'altra parte evidente che una posizione di diritto o di una situazione giuridica di vantaggio non può discendere dal raffronto con la situazione di altro soggetto che si assume analoga, in quanto l'eventuale paragonabilità delle situazioni poste a confronto nulla dice a proposito della legittimità di una determinazione amministrativa piuttosto che di altra determinazione di segno opposto; così ragionando, si perverrebbe inammissibilmente a far conseguire la legittimità della pretesa dal fatto, piuttosto che dalla norma di diritto.

Ha dipoi proseguito l'appellante che, inoltre, il primo Giudice avrebbe sancito la “ insopportabile equiparazione del padre dell'Armata, senza alcun precedente penale, ad un pre- giudicato condannato per favoreggiamento ad esponenti mafiosi ”.

Anche tale censura è inammissibile e comunque infondata.

Anzitutto, non si evince dalla lettura della sentenza di primo grado che il Giudice avrebbe inteso sancire l'equiparazione ipotizzata dall'appellante, nulla evincendosi in tal senso dalla lettura della motivazione della stessa sentenza.

In secondo luogo, il primo Giudice ha motivatamente ritenuto che il requisito della incensurabilità non possa venir meno esclusivamente per avere il candidato ad una procedura concorsuale riportato una condanna penale, potendo in tal senso rilevare anche



comportamenti della persona che, pur non assumendo rilevanza penale, tuttavia possono essere considerati significativi della presumibile inidoneità del candidato a svolgere funzioni, particolarmente delicate e involgenti interessi pubblicistici di peculiare consistenza, di quanti operano nell'Amministrazione della Giustizia (ed anche se non in qualità di magistrato ma di ausiliario che comunque comporta la "... gestione di fascicoli personali, civili e penali nonché l'accesso alle informazioni in esso contenute ", come evidenziato nella motivazione del provvedimento ministeriale di esclusione), Ha in tal senso ritenuto correttamente il primo Giudice che: "...è stato correttamente messo in rilievo che la condotta incensurabile non coincida con l'assenza di precedenti penali, (cfr., la già citata Cassazione civile sez. lav., 27/11/2024, n.30577: «Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni di cui all'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto del richiamo da esso fatto ad altre disposizioni di legge, rileva il requisito dell'incensurabilità della condotta, il quale costituisce un parametro dirimente per l'accesso ad impieghi per i quali è maggiormente sentita l'esigenza di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che devono contraddistinguere le corrispondenti funzioni, ed esprime un giudizio che prescinde dalla commissione di reati, attenendo più in generale alle modalità di comportamento nell'ambito della collettività»; cfr., altresì, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 17/01/2024, n.862: «Per alcune Amministrazioni Pubbliche (tra cui quelle che esercitano competenze istituzionali in materia di giustizia) sono previsti più rigidi requisiti di condotta; in particolare, in forza dei vari rinvii tra le leggi che disciplinano la materia,



viene rilevato come sia pacifico che chi aspira ad essere assunto presso il Ministero della Giustizia debba possedere i medesimi requisiti previsti per l'accesso alla magistratura ordinaria, ossia essere di «condotta incensurabile» (art. 2, comma 2, lett. B-bis, d.lgs. n. 160/2006). Tale requisito deve intendersi non coincidente con l'area della responsabilità penale; in altre parole, la condotta incensurabile e la sussistenza di precedenti penali costituiscono due insiemi di fattispecie tra loro solo parzialmente intersecantesi. Diversamente opinando (ossia reputando sussistente tra le due ipotesi un rapporto di contenenza), diverrebbe inutile la differente previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. I), del bando che prevede, quale ulteriore requisito di partecipazione, il "non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici"»), ma debba riferirsi al parametro comportamentale del soggetto, così come inserito nella società. 5- Nel caso di specie, il Ministero resistente ha individuato l'assenza di condotta incensurabile, rappresentando quali siano le valutazioni (precedenti, informative, segnalazioni e ogni altro atto ricevuto legittimamente cfr., doc. da 2 a 12, fasc. resistente) sulle quali ha fondato i rischi connessi alla persona del ricorrente e al suo contesto familiare....Al contrario, allorquando nessuna presa di distanza posso dirsi realizzata, in un contesto in cui non solo vi è convivenza, ma anche una frequentazione esterna e continua (come emerge dalle informative), il dato, certamente comprensibile sotto l'aspetto degli affetti familiari, conduce a ritenere che una condizione astrattamente estranea al profilo personale del candidato, acquisti uno stretto rilievo a suo carico,



traslando sulla sua condotta, nei termini di comportamento socialmente apprezzabile.

Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza della recente sentenza della Suprema Corte più volte citata, secondo cui «tale giudizio prescinde dalle condanne penali [...], proprio perché quanto rileva non è la commissione di reati, ma La "incensurabilità" della condotta, che come si è detto è concetto diverso e più ampio; la valutazione ditale requisito, rispetto alla pregressa previsione sulla "buona condotta", ha poi impostazione negativa, nel senso che esso non va positivamente dimostrato e purtuttavia L'incensurabilità può essere esclusa - con preclusione quindi rispetto all'assunzione - se emergano elementi contrari rispetto ad essa».

Ne deriva che, nel caso di specie, considerando che, oltre alla situazione che coinvolge il genitore convivente, risultano censure anche con riguardo allo stesso ricorrente (una per fatti particolarmente odiosi come il reato di minaccia, procedura poi non sfociata in un procedimento penale), non vi sono ragioni per ritenere che la decisione dell'Amministrazione resistente sia arbitraria, con la conseguenza che La domanda del ricorrente non può trovare accoglimento ” (così la sentenza di primo grado).

L'appellante non ha specificamente censurato tale motivazione espressa dal primo Giudice secondo cui il requisito della incensurabilità può essere incrinato non solo da condanne penali ma anche da comportamenti socialmente apprezzabili come censurabili in relazione alla delicatezza delle funzioni che si è chiamati a svolgere nel contesto del “servizio giustizia”.



In terzo luogo, si osserva che comunque, il genitore dell'odierno appellante aveva in realtà riportato plurime condanne o pregiudizi penali, come risulta dal certificato del Casellario giudiziale riferito al sig. Armata Giuseppe, padre dell'odierno appellante, prodotto nel giudizio di primo grado, che menziona: 1) una sentenza del 22/01/1993 della Pretura di Marsala – Sezione distaccata di Mazara del Vallo di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per emissione di assegni senza autorizzazione (1 anno e 10 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena); 2) altra sentenza del 1/10/1993 della Pretura di Marsala – Sezione distaccata di Mazara del Vallo per emissione di assegni senza provvista (multa £. 1.000.000,00 e pena accessoria del divieto di emettere assegni per un anno); 3) decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. presso la Pretura di Marsala in data 22/05/1995 per emissione di assegni a vuoto continuato (multa £. 1.200.000,00).

Al riguardo si rammenta che il Consiglio di Stato-Sez. VI[^], con la sentenza n. 712/2026, ha statuito, con riferimento alle sentenze penali di patteggiamento, che le stesse sono equiparabili a pronunce di condanna penale:” La giurisprudenza di questo Consiglio di stato ha costantemente ribadito che la sentenza ex art. 444 e 445 cpp non prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato in quanto il Giudice...non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ricorrono le condizioni per il proscioglimento perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, per cui rimane impregiudicato che la sentenza de qua è equiparata ad



una pronuncia di condanna, l'efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso .Cfr. CdS- Sez. II^, 10/06/2021 n. 4445”.

Non è quindi condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui il proprio padre sig. Armata Giuseppe sarebbe incensurato ovvero non pregiudicato.

Lo stesso genitore del ricorrente, inoltre, ha riportato numerosi precedenti di polizia.

Si legge nella nota Cat.A.1/Div.Gab./BOPQ00/2024/14214 della Questura di Bologna del 12 giugno 2024, allegata agli atti del giudizio di primo grado, che a carico del sig. Armata Giuseppe, padre del ricorrente, risultano: “ Precedenti di Polizia : risultano diverse segnalazioni in banca dati SDI risalenti al 1998 inserite dal Commissariato di PS di Marzara del Vallo (TP) per “ associazione di tipo mafioso – stupefacenti associazione finalizzata al traffico illecito – associa- zione per delinquere ”. Nell'anno 2000 sottoposto a regime di sorveglianza speciale con obbligo di firma. Segnalazione SDI del 2001 inserita dalla Polizia Municipale di Bologna per “ rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale” . Segnalazione SDI del 2012 inserita dalla Stazione CC Marzara Del Vallo (TP) per “ truffa (aggravato) ”. nell'anno 2015 risulta una condanna per “ truffa ” emessa dal Tribunale di Marsala (TP). Nell'anno 2020 Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.DAG.25-II-

2024.0241367.E_8.12.06.2024ripostaQUESTURABOLOGNAsuARM.pdf pag. 1 di 2

Pagina 2 di 2 sottoposto all'obbligo di dimora per “ associazione di tipo mafioso in



concorso ” successivamente convertito con obbligo di firma alla P.G. terminata nel 2001.

Nel c.a. risulta una detenzione domiciliare affidamento al servizio sociale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala (TP) (n°202-4/1852 datata 04.04.2024 depositata l'8.04.2024); □ Casellario Giudiziale : risultano n°3 provvedimenti di condanna per emissione di assegni senza autorizzazione, emissione di assegno senza provvista, emissione di assegni a vuoto continuato , di cui si allega il certificato ”.

Nel merito, l'appellante ha poi sostenuto che: “... Ed il Tribunale ha anche omesso di rilevare quali fossero in dettaglio le condotte del padre dell'appellante, ritenute come censurabili e tali da non consentire l'assunzione di Antonino Armata, oltre che il nesso di causalità fra esse condotte e la ritenuta legittimità circa la mancata assunzione del malcapitato deducendo da parte del Ministero della Giustizia ”.

La censura è infondata: il primo Giudice ha sul punto con chiarezza rinviato al contenuto delle informative e delle segnalazioni sopra trascritte (si veda ancora il punto 5) della motivazione: “... 5- Nel caso di specie, il Ministero resistente ha individuato l'assenza di condotta incensurabile, rappresentando quali siano le valutazioni (precedenti, informative, segnalazioni e ogni altro atto ricevuto legittimamente cfr., doc. da 2 a 12, fasc. resistente) sulle quali ha fondato i rischi connessi alla persona del ricorrente e al suo contesto familiare...”.

Quanto al nesso di causalità tra tali condotte penalmente rilevanti e pregiudizi di polizia a carico del genitore del ricorrente e la mancata assunzione di quest'ultimo, il motivo di



censura è inconferente, in quanto la motivazione del provvedimento ministeriale di esclusione evidenzia chiaramente che le condotte illegittime paterne non vengono in rilievo di per se stesse quali elementi ostativi all'assunzione, ma quale presupposto fattuale sul quale si innesta una condotta, tenuta dal ricorrente, di frequentazione del genitore quale soggetto pregiudicato penalmente.

La motivazione del provvedimento di esclusione dell'odierno appellante dalla procedura di reclutamento è infatti la seguente: “ In relazione all'avviamento di cui alla Procedura in oggetto, disposto nei confronti della S.V. dall'Ufficio di Collocamento mirato di Bologna – che per motivi di trasparenza legge in copia conoscenza – spiace comunicare che non è possibile procedere alla Sua assunzione nell'ambito della procedura indicata in oggetto. Lo scrivente Ufficio, infatti, in ossequio alle leggi vigenti e al bando in parola, pone in essere tutte le attività volte alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accesso nel pubblico impiego prima di procedere all'assunzione, che richiedono degli approfondimenti. Si rappresenta infatti che l'art. 35, comma 6, del D.lgs. 30.3.2001, n. 165, prevede in modo esplicito che “ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria , amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni” ovverosia “è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilito per l'ammissione ai



concorsi della magistratura ordinaria”. Tale requisito è valido per tutte le assunzioni presso il Ministero della Giustizia, ivi comprese quelle obbligatorie delle categorie protette . Si rammenta, altresì, che secondo il consolidato orientamento del Giudice amministrativo, la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, dovendosi tuttavia fondare su elementi di fatto concreti afferenti alla persona o comunque ai “ rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa” , tali da non consentire un giudizio favorevole (Cons. di Stato sez. II, n. 3225/2023, che richiama giurisprudenza anteriore). È ragionevole quindi che le verifiche di cui sopra siano suscettibili di essere estese persino “all’atteggiamento e al comportamento tenuti dall’interessato nei suoi ambienti di vita associata, compresa la famiglia” (Corte Cost. n. 108/1994), in particolare la famiglia con- vivente.

Ciò premesso occorre pertanto sottolineare che dagli atti pervenuti è emersa la pre- senza di gravi fattispecie di reato e segnalazioni a carico di un Suo familiare convivente che escludono il requisito della condotta e delle qualità morali di cui agli artt. 2 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, e 35, comma 6, del D.lgs. 30.3.2001, n. 165.

Posto già che l’apprezzamento e la valutazione da parte dell’Amministrazione pubblica delle qualità morali desunte dalle informazioni raccolte è connotato da ampia discrezionalità (Cons. di Stato, sez. IV, sentenza n. 5483/2014, che richiama giurisprudenza anteriore) e, pertanto, non è sindacabile se non per gravi ed evidenti vizi di



logicità o travisamento dei fatti, nel caso di specie il giudizio di gravità dei fatti imputati al familiare convivente della S.V. non può ritenersi irrazionale né arbitrario in quanto palesemente giustificato proprio in relazione al contesto in cui la S.V. sarebbe chiamata stabilmente ad espletare le attività ai sensi della declaratoria del profilo professionale di riferimento (gestione di fascicoli personali, civili e penali nonché l'accesso alle informazioni in esso contenute), trattandosi di un primario e delicato interesse pubblico curato dallo Stato.

L'accertamento dei requisiti del candidato consente all'Amministrazione, sulla base di un giudizio prognostico di carattere probabilistico, di procedere all'assunzione di quei soli candidati che diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio dell'Amministrazione stessa (Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5817) e ha una estensione ben maggiore del requisito della buona condotta, richiesto in passato per l'accesso ai pubblici impieghi (ex art. 2, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) ed eliminato dalla legge n. 732/1984, così che del predetto accertamento non se ne può postulare l'abrogazione tacita (Corte cost., 25 luglio 1996, n. 311; Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6417, e 29 settembre 2011, n. 5411).

È comprensibile che l'Amministrazione, potendo selezionare nell'ambito di una vastissima platea di candidati appartenenti alle categorie protette scelga di restringere la selezione ai soli candidati per i quali non vi siano condizioni di rischio (Cons. Stato, sez. IV, 3



settembre 2014, n. 4495), al fine di riporre un ragionevole affidamento sull'integrità morale dei medesimi candidati.

Sotto il profilo del nesso di causalità tra comportamenti sanzionabili e difetto dei requisiti di condotta, appare evidente che la valutazione dedotta non solo risponde ai suddetti criteri di logicità ma è altresì correlata all'interesse obiettivo dell'assumente Amministrazione di garantire il buon andamento dell'organizzazione giudiziaria (Consiglio di Stato, sez. II, del 25 febbraio 2021, n.1628). Infine, non vale a sminuire la gravità delle condanne riportate la presenza di eventuali circostanze attenuanti, indulti e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. "giacché essa [la condanna] presuppone in ogni caso la responsabilità penale dell'imputato" (Consiglio di Stato, sez. III - sentenza n. 4812/2011) " Ciò posto, è inesatto il presupposto da cui muove tutto il ragionamento dell'appellante, ovvero che lo stesso sarebbe stato escluso dalla procedura di reclutamento soltanto a cagione dei precedenti penali e di polizia riferiti alla persona del proprio padre.

Invero, l'esclusione del ricorrente, come emerge dalla sopra trascritta motivazione, è stata disposta in ragione di comportamenti propri del ricorrente stesso, di frequentazione di persone con precedenti penali e di polizia, che rilevano in quanto commessi in qualunque contesto di vita associata e dunque anche di vita familiare, e pertanto di frequentazione, tra l'altro (anche) del proprio padre, quale soggetto penalmente pregiudicato, come tale in conflitto con il " ragionevole affidamento di assicurare la tutela



della credibilità e del prestigio dell'Amministrazione", per usare l'espressione utilizzata dal Consiglio di Stato nelle pronunce che si sono occupate del tema in esame.

Dalla nota Cat.A.1/Div.Gab./BOPQ00/2024/14214 della Questura di Bologna del 24 maggio 2024 emerge infatti, con riferimento all'odierno appellante, quanto segue: "Precedenti di Polizia : risulta una segnalazione in banca dati SDI del 17.05.2020 inserita dalla stazione CC di Marzara 2 (TP) per " minaccia ".

Si precisa che durante due controlli di Polizia si accompagnava a soggetti con a carico precedenti di Polizia e penali, nel controllo del 09.12.2020 effettuato da personale CC della stazione di Malalbergo (BO) il soggetto veniva identificato per ARMATA Giuseppe nato il 29.04.1958 a Marzara Del Vallo (TP), pregiudicato per diversi reati ".

Sussiste pertanto un rapporto di frequentazione dell'odierno appellante con persone gravate da precedenti penali e di polizia, ovvero sia con il padre, che ha effettivamente riportato alcune condanne (o decreti penali di condanna) che con altra persona (visto che solo in uno dei due controlli ai quali era stato sottoposto l'appellante, era stata identificata la persona, gravata da precedenti penali e di polizia, che lo accompagnava, anella persona del padre del ricorrente, sig. Armata Giuseppe).

Inoltre, come correttamente rilevato dal primo Giudice, emerge a carico del ricorrente un ulteriore elemento valutabile come ostativo, vale a dire una " segnalazione in banca dati SDI del 17.05.2020 inserita dalla stazione CC di Marzara 2 (TP) per " minaccia ".

Pur volendo assumere, come dedotto dall'appellante, che tale segnalazione sia stata



archiviata a seguito di remissione di querela, tanto non rileva, in quanto ciò non toglie che la segnalazione possa essere valutata quale elemento sintomatico di pericolosità sociale in relazione alla persona dello stesso candidato ricorrente.

Ciò anche in considerazione del fatto che una querela può essere rimessa per le motivazioni più svariate, molte delle quali non sono significative della inesistenza di pericolosità sociale della persona segnalata, ma ad esempio in quanto si tratti di un familiare o convivente del querelante nei confronti del quale il querelante stesso non intende ulteriormente arrecare un pregiudizio penale, ovvero perché le parti si sono accordate per il riconoscimento di un risarcimento del danno conseguito alla con- dotta denunciata, o perfino in quanto il querelante teme la ritorsione del querelato o perché ne è minacciato, et coetera .

Dalla motivazione del provvedimento ministeriale di esclusione si evince, per- tanto, la analisi del “nesso di causalità tra tali elementi e la mancata idoneità del candidato” di cui, a torto, l’appellante sostiene il difetto.

Anche la censura dell’appellante secondo cui “... il Consiglio di Stato ha stabilito che l’esclusione per precedenti penali, anche di parenti, non è automatica e deve essere motivata in modo specifico, tenendo conto della natura dei reati e del loro impatto sulla capacità del candidato di svolgere la funzione lavorativa ” (pag. 14 appello) è infondata, in quanto tale motiva- zione emerge con chiarezza dalla disamina del provvedimento ministeriale di esclu- sione del ricorrente sopra trascritto; e il fatto che le funzioni che il



ricorrente sarebbe in tesi chiamato a svolgere di ausiliario e non di magistrato non toglie, come già considerato, che siano comunque funzioni e mansioni di rilevante delicatezza ed im- portanza in relazione all'interesse pubblicistico della corretta amministrazione della giustizia, in quanto le relative mansioni comportano anche la "... gestione di fascicoli personali, civili e penali nonché l'accesso alle informazioni in esso contenute".

L'ulteriore deduzione dell'appellante secondo cui "... tra i requisiti fondamentali vi è quello della "condotta incensurabile", che implica l'assenza di condanne penali e, in particolare, di reati contro la pubblica amministrazione. Ebbene, nessuna condanna penale hanno subito An- tonino Armata e il di lui padre, così come alcun reato contro la pubblica amministrazione è stato commesso dagli stessi " è infondata, in quanto, oltre ad avere il genitore dell'odierno appellante riportato plurime condanne penali o sentenze o decreti penali di condanna ad esse equiparabili è inesatta quanto al presupposto da cui muove, essendosi già osservato che secondo costante giurisprudenza di legittimità e amministrativa, la no- zione di "incensurabilità" non coincide necessariamente con l'ambito delle sentenze penali di condanna; inoltre va ribadito che l'esclusione è stata disposta non, in se stessa, in ragione dell'avere il padre del ricorrente riportato condanne penali, ma della frequentazione del ricorrente con il genitore, che rileva anche se svolta in ambito familiare.

Non è al riguardo contestata con l'appello l'esistenza e la continuatività del rapporto di frequentazione in discorso.



Per le medesime ragioni è infondata anche la deduzione dell'appellante secondo cui: "... Inoltre, Antonino Armata ha ben chiaro che l'ampio potere discrezionale riconosciuto alle commissioni concorsuali nella valutazione dei requisiti de quibus – che non può certo essere illimitato e/o sperequativo – può comprendere anche l'assenza di contatti e conoscenze del candidato con persone con precedenti penali. Ebbene, anche qui il contatto che avrebbe comportato la mancata assunzione di Antonino Armata è con il di lui padre, il quale non ha precedenti penali, com'è dato evincersi dalla documentazione probatoria versata in atti. Ed a bene vedere, come cen- nato, la valutazione della "incensurabilità" del candidato, ovvero se questi sia privo di colpe o difetti che meritino biasimo, non può mai sfociare in una valutazione arbitraria della commissione ” (pagg. 15-16 appello).

Sul punto deve ribadirsi che il genitore dell'appellante ha invero riportato plurime condanne e pregiudizi penali come ben si evince dalla documentazione versata agli atti di causa; che quindi non è “arbitraria” la valutazione della loro commissione, la quale peraltro non rileva di per se stessa in funzione di esclusione del ricorrente dalla procedura di reclutamento in esame, ma in ragione della frequentazione intrattenuta dal ricorrente stesso con il padre pregiudicato.

Che poi non sarebbe pretendibile che l'appellante riducesse al minimo la frequentazione con il padre pregiudicato per come dedotto alle pagg. 15-16 del ricorso in appello è parimenti deduzione infondata, in quanto astrattamente sostenibile in relazione al modo in cui ordinariamente si atteggiavano i rapporti e le relazioni sociali o tra persone fisiche o



giuridiche, ma come si è già avuto modo di dire il rapporto tra l'Amministrazione della Giustizia ed i propri dipendenti, magistrati o ausiliari che siano, è connotato da peculiare specialità che si staglia nettamente dalla ordinarietà delle relazioni sociali, in quanto comporta, come evidenziato nella motivazione del provvedimento ministeriale di esclusione "... L'accertamento dei requisiti del candidato consente all'Amministrazione, sulla base di un giudizio prognostico di carattere probabilistico, di procedere all'assunzione di quei soli candidati che diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio dell'Amministrazione stessa (Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5817)".

Oltretutto, la procedura di reclutamento del personale di cui è causa era stata bandita dal Ministero della Giustizia con avviso del 27/08/2019 e, come si evince dal relativo avviso pubblico, nessuna domanda doveva essere indirizzata al Ministero della Giustizia, che avrebbe provveduto di ufficio all'avviamento.

Pertanto, già da tale data del 27/08/2019 l'appellante era pubblicamente avvisato di essere soggetto alla relativa valutazione, onde se intendeva coltivare serie possibilità di conseguire l'avviamento, sarebbe stato opportuno (rectius necessario) che almeno da tale momento interrompesse le frequentazioni con il genitore pregiudicato, laddove invece le ha evidentemente continuate, come emerge dalla già citata nota Cat.A.1/Div.Gab./BOPQ00/2024/14214 della Questura di Bologna del 24 maggio 2024 che menziona in tal senso i controlli eseguiti anche nell'anno 2020: "... Si precisa che durante



due controlli di Polizia si accompagnava a soggetti con a carico precedenti di Polizia e penali, nel controllo del 09.12.2020 effettuato da personale CC della stazione di Malalbergo (BO) il soggetto veniva identificato per ARMATA Giuseppe nato il 29.04.1958 a Marzara Del Vallo (TP), pregiudicato per diversi reati”.

Il riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III n. 1132/2023, richiamata dall'appellante, non è conferente.

Tale sentenza, come emerge dalla lettura della motivazione, anzitutto non attiene alla peculiare delicatezza e rilevanza delle funzioni esercitabili nell'amministrazione della giustizia che richiedono la incensurabilità del candidato (che non coincide necessariamente con condanne o pregiudizi penali come già osservato), in quanto ha deciso sulla esclusione di un medico candidato in una procedura di reclutamento indetta dall'INPS ed in relazione alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale INPS, indetto con bando pubblicato su G.U. n. 78 del 1 ottobre 2021.

In secondo luogo, come pure precisato nella motivazione della sentenza, il requisito di partecipazione a quel concorso indetto dall'INPS a pena di esclusione non era quello della incensurabilità dei comportamenti in senso ampio ma, ai sensi dell'art. 2 comma 2 e dell'art. 2 comma 1 lett. f) del bando di quel concorso, il "non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione”.



In quel caso deciso dal Consiglio di Stato, il ricorrente non aveva indicato nella domanda di partecipazione al concorso di avere riportato una condanna penale per lesioni personali, che il giudice amministrativo ha ritenuto non integrare il presupposto ostativo alla ammissione alla procedura concorsuale, in quanto non comportava la destituzione di diritto ai sensi dell'art. 85 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 3 del 1957 (ovvero, le condanne per reati contro la personalità dello Stato, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, per estorsione, truffa, appropriazione indebita, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, ovvero nel caso di condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici).

Invece, nella presente fattispecie, viene in rilievo, come stabilito dal bando della procedura di reclutamento nella sezione "requisiti", che il candidato "deve essere in possesso della qualità morali e di condotta irreprensibili come previsto dall'art. 35 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001" e quindi alla molot più ampia nozione di "incensurabilità".

Infatti, l'art. 35 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che: " 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni ".



L'art. 26 L. n. 53/1989 così richiamato prevede che: “ Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ”.

Inoltre, come correttamente osservato dal primo Giudice, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b-bis del D. Lgs. n. 106/2006 che disciplina l'accesso alla magistratura: “ Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni: ... b-bis) essere di condotta incensurabile ”.

Pertanto, il ragionamento svolto dall'appellante sulla natura restrittiva a suo avviso da fornirsi alla clausola del bando relativa alla esclusione dal concorso è in- conferente, in quanto riferita ad un concorso e ad un bando che configurava la esclusione del candidato solo per condanne penali riferite ad un ristretto novero di fatti- specie di reato previste dall'art. 85 comma 1 lett. a) e b) del d.P.R. 3/1957, laddove nella presente fattispecie il bando di concorso e la legge fanno riferimento alla ben più ampia nozione di incensurabilità.

Del pari inconferente è il riferimento operato dall'appellante alla sentenza costituzionale n. 391/2000 (secondo cui “ E' illegittimo l'art. 124 comma 7 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il



secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. ”), in quanto, come già ripetutamente osservato, l’odierno appellante è stato escluso non in ragione dei pregiudizi penali del proprio genitore, ma di una propria condotta, continuata pure a seguito della pubblicazione dell’avviso della procedura di reclutamento, di frequentazione del genitore penalmente pregiudicato.

Inconferente è anche il riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2917 del 12 maggio 2009 (che per quanto dedotto dall’appellante “ha confermato che l’esclusione da un concorso pubblico non può basarsi su mere informazioni o valutazioni generiche sulla famiglia del candidato, ma deve essere motivata con riferimento a fatti specifici e obiettivamente verificabili riguardanti la capacità, l’attitudine e la condotta del singolo soggetto”), sia in quanto, come già osservato, l’esclusione del ricorrente è motivata in relazione ad una sua condotta di frequentazione con persone pregiudicate tra cui il proprio genitore e non ai pregiudizi penali di quest’ultimo, che peraltro sono precisamente individuati nelle informative richiamate nel provvedimento di esclusione e sono sopra trascritti.

Per le medesime ragioni è inconferente il riferimento operato dall’appellante alla sentenza n. 391/2000 della Corte Costituzionale “... che ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva dai concorsi in magistratura i candidati i cui parenti avessero riportato condanne per determinati reati. Ciò, è stato maggiormente rafforzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha esteso i principi di imparzialità nell’assunzione del personale anche



alle società a partecipazione pubblica (cfr: Cass. n. 3831 del 2012)” (pag. 18 appello) non essendo ragione di esclusione del ricorrente dalla procedura di reclutamento i pregiudizi penali riportati dal genitore dell’appellante, quanto piuttosto, come detto, la condotta tenuta da quest’ultimo di frequentazione con persone penalmente pregiudicate.

Il provvedimento di esclusione sopra trascritto soddisfa, inoltre, l’obbligo di motivare eventuali esclusioni con fatti specifici e verificabili relativi al singolo candidato.

E per le medesime ragioni è inconferente la deduzione dell’appellante secondo cui la Corte costituzionale, con sentenza del 23 marzo 1994, n. 108 “... aveva anche dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevedeva, tra i requisiti per l’ammissione al concorso – in quel caso – nelle forze armate, l’appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa. Infatti, quest’ultimo requisito, non attenendo a capacità, attitudini o condotte relative all’aspirante, riguardava valutazioni o comportamenti riferibili ai familiari che venivano automaticamente imputati al soggetto interessato ”, non avendo l’Amministrazione della Giustizia imputato al ricorrente i pregiudizi penali del proprio genitore né avendolo escluso per non appartenere a famiglia di estimazione morale indiscussa ma, ben diversamente, rilevato la persistenza di una situazione di frequentazione del ricorrente con il genitore pregiudicato penalmente che non dava affidamento circa il corretto svolgimento delle mansioni e dei compiti di ausiliario nell’Amministrazione della Giustizia.

Inconferente ed infondata è altresì la deduzione dell’appellante in punto asserita



violazione del principio di non discriminazione delle persone disabili per come dedotto a pag. 19 dell'atto di appello (" La Legge 68/1999 mira, infatti, a tutelare il diritto al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo il loro inserimento nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. L'esclusione di un candidato disabile per motivi non attinenti alle sue capacità lavorative, come i presunti precedenti penali di un familiare convivente, contrasta con lo spirito e le finalità della citata ").

Ribadito che l'esclusione del ricorrente non è stata disposta in ragione dei pregiudizi penali del genitore, ma piuttosto della frequentazione del genitore in quanto penalmente pregiudicato, deve sul punto confermarsi quanto sul punto dedotto nella memoria difensiva di primo grado, ovvero che il requisiti della incensurabilità necessario per l'assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione della Giustizia opera ed è esigibile anche nei confronti dei disabili.

Si è in tal senso dedotto a pag. 3 della memoria difensiva di primo grado che "... Secondo il combinato disposto dell'art. 35 d. lgs 165\2001 e art. 26 d. lgs n. 53\1989 e 2 co 2 lett. B bis d lgs 160\2006 tra i requisiti previsti per l'accesso alla magistratura ordinaria, applicabile a tutte le assunzioni nelle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di giustizia ordinaria, vi è quello di essere di condotta incensurabile e, per quanto sopra esposto, tale non può considerarsi il ricorrente, anche se appartenente a categoria protetta.

L'art. 2 D.P.R. 487/1994 stabilisce che "(...) Il requisito della condotta e delle qualità



morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie protette , presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”.

Anche la deduzione dell'appellante secondo cui “... ciò che rileva è la condizione personale del candidato (nel caso specifico, il grado di invalidità), e non le caratteristiche o le condizioni di terzi (cfr. Cass. 20325/2016) ” (pag. 21 appello) non è conferente, in quanto una condizione di frequentazione del candidato nella vita associata ed anche se familiare con persone penalmente pregiudicate attiene alla “ condizione personale del candidato ” stesso e quindi il criterio richiamato è rispettato.

Uguualmente, anche la deduzione dell'appellante per cui: “... secondo la giurisprudenza costituzionale, ben può ammettersi "la previsione di requisiti attitudinali o di affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o dell'attività, desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere", ma in ogni caso deve essere sempre rispettata l'esigenza di riconducibilità delle condotte prese in considerazione al soggetto interessato (cfr. Corte Costituzionale Sentenza n. 311 del 1996)” è inconferente, essendo la condizione di frequentazione di persone penalmente pregiudicate riconducibile al ricorrente, ed essendo ragionevole l'esclusione in relazione al tipo di funzione da



svolgere.

Né è conferente, per le stesse ragioni, il riferimento operato in conclusione dal ricorrente al principio di personalità della responsabilità penale ovvero a pronunce della giurisprudenza amministrativa o di merito che in realtà nessuna pertinenza hanno con la fattispecie in esame, in quanto riferite a concorsi diversi da quello che qui rileva, in quanto indetti da altre Amministrazioni diverse da quelle della Giustizia (con le connesse peculiarità di affidamento già considerate) e nei quali a termini del bando di concorso rilevava per finalità di esclusione del candidato la sola condanna penale per reati previsti dall'art. 85 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 3 del 1957, laddove nella fattispecie in esame rileva, come osservato, la più ampia nozione di incensurabilità del candidato, che estende ad ambito più esteso ed eccedente quello dell'ambito delle pronunce penali di condanna e che non irragionevolmente si estende anche alla valutazione di rapporti di frequentazione con persone penalmente pregiudicate in ogni contesto di vita associata, non esclusa quella familiare. §§§ Si confida, pertanto, nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI Voglia la Corte d'appello adita, contrariis reiectis, In via di principalità: *dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 450/2025 pubblicata il 9/04/2025 per omessa integrazione del contraddittorio già nel giudizio di primo grado nei confronti dei litisconsorti necessari vincitori e reclutati all'esito della procedura di reclutamento del personale bandita dal Ministero della Giustizia con avviso del 27/08/2019 e disporre la rimessione della causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354*



comma 1 c.p.c.; in via graduata: respingere l'appello ex adverso proposto in quanto nel merito infondato.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo secondo grado di giudizio.

In via istruttoria Si deposita il fascicolo degli atti e dei documenti dell'Amministrazione della Giustizia del giudizio di primo grado.

Bologna, 6 maggio 2026

Vittorio Melandri Avvocato dello Stato

All'udienza del giorno 07.05.2026 la Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro, dopo avere sentito le parti, si ritirava in camera di consiglio e decideva come da separato dispositivo:

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA R.G: 305/2025

All'udienza collegiale del giorno 07/05/2026 a ore 10:00 Presidente Dr. Marcella Angelini

Consigliere Dr. Alessandra Martinelli Consigliere Dr. Roberto Pascarelli Relatore con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto è chiamata la causa indicata a margine tra le seguenti parti: Appellante principale ARMATA ANTONINO Avv. CONSENTINO ANTONIO MARIANO Avv. RIZZO FABRIZIO Appellato principale MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AVVOCATURA DELLO STATO

Sono comparsi l'appellante di persona con l'avv. Rizzo, anche in sostituzione dell'avv. Consentino, e l'avv. Giorgio Martino per l'Avvocatura dello Stato. L'avv. Rizzo, in replica alla costituzione del Ministero, rileva che il posto era già stato individuato e assegnato al ricorrente, il che escluderebbe le esigenze di estensione del contraddittorio evidenziate dal



Ministero; in subordine, chiede che la causa sia rimessa al primo grado. Si riserva di più compiutamente dedurre laddove la causa debba trattarsi nel merito in questo grado.

I procuratori delle parti si riportano, per il resto, alle rispettive difese e richieste come in atti, nelle quali insistono, dichiarando di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo.

LA CORTE Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per deliberare.

All'esito, decide ex art. 437 c.p.c. come da separato dispositivo.

L'Assistente Giudiziario Alessia Iannelli

Il Presidente Marcella Angelini

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 305/2025 RGA avverso la sentenza n. 450/2025 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubbl. il 09/04/2025 a definizione della causa n. 3706/2024 R.G.; avente ad oggetto: costituzione rapporto di lavoro; promossa da: ARMATA ANTONINO (C.F. RMTNNN90A22F061R, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Mariano Cosentino e Fabrizio Rizzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito a Marsala in piazza Matteo n. 8; appellante; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587), in persona del Ministero in carica pro tempore ,



rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliato ex lege presso i suoi Uffici di Bologna (BO); appellato; udita la relazione della causa; udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte; esaminati gli atti e i documenti di causa; Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Così come esaurientemente riassunto nella sentenza gravata: << (...) 1 - Parte ricorrente, previo esperimento di domanda cautelare con esito negativo, agiva in giudizio per «Annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento del giorno 27.09.2024 reso dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580; Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione presso il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70,; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato presso la Corte di Appello di Bologna nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica FI, del CCNL di comparto; Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580; Condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580, al pagamento del risarcimento del danno cagionato, questo calcolato nella perdita della retribuzione di euro 1.375,62 mensili a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assumere il



ricorrente sino alla pronuncia di Codesto On.le Tribunale o, in subordine, alla data della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo».

Secondo la ricostruzione del ricorrente, lo stesso, dopo essere risultato idoneo alla procedura di reclutamento del personale bandita dal Ministero resistente, collocandosi primo in graduatoria ed essere stato assegnato alla Corte d'Appello di Bologna, previo positivo riscontro in sede di visita di idoneità alle mansioni corrispondenti al profilo professionale, non sarebbe stato assunto dal Ministero resistente e ciò in violazione tanto del bando, quanto della giurisprudenza costituzionale, sul presupposto dell'assenza del requisito della condotta incensurabile, con un accertamento fondato, infatti, non sulla condotta personale dell'Armata, quanto su fatti riguardanti il genitore convivente.

2- Costituitasi, parte resistente ha contestato ogni domanda, rilevando come l'iter seguito dall'Amministrazione della Giustizia sarebbe stato corretto e privo di criticità. (...)”.

Istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, all'esito dell'udienza di discussione del giorno 09 aprile 2025, il Tribunale ordinario di Bologna, Sezione lavoro, definiva la vertenza con la sentenza n. 450/2025 R.S., pubblicata in pari data, con cui respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.

Il Giudice a quo , in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riassunto lo svolgimento del processo e ricostruiti i principi disciplinanti la materia (alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione),



esaminate le risultanze istruttorie in atti, ha concluso: “(...) nel caso di specie, considerando che, oltre alla situazione che coinvolge il genitore convivente, risultano censure anche con riguardo allo stesso ricorrente (una per fatti particolarmente odiosi come il reato di minaccia, procedura poi non sfociata in un procedimento penale), non vi sono ragioni per ritenere che la decisione dell’Amministrazione resistente sia arbitraria, con la conseguenza che la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento. (...)”.

Con ricorso depositato in data 13/05/2025, il sig. Antonino Armata ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo a questa Corte di Appello: “(...) In via pregiudiziale: - Sollevarsi la questione di pregiudizialità affinché la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, si pronunci circa l’aspetto della discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della condotta incensurabile, indi in relazione ai parametri di cui tener conto, al fine di verificare se la scelta del Ministero della Giustizia di escludere a posteriori Antonino Armata, non assumendolo, possa considerarsi arbitraria, con conseguente violazione del diritto all’assunzione del concorrente, disponendo, nel contempo, la sospensione del processo nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Nel merito in riforma della sentenza impugnata: - Ordinare al Ministero della Giustizia di procedere all’immediata assunzione di Antonino Armata con assegnazione presso la Corte di Appello di Bologna e nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica FI, del CCNL di comparto; - Annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento del



giorno 27.09.2024 reso dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione presso il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato presso la Corte di Appello di Bologna nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1, del CCNL di comparto; - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580; - Condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenula numero 70, codice fiscale: 80416320580, al pagamento del risarcimento del danno cagionato, questo calcolato nella perdita della retribuzione di euro 1.375,62 mensili a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assumere il ricorrente sino alla pronuncia di Codesto Ecc.ma Corte di Appello, in subordine, alla data della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo; - Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio .

(...)”.

Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante, pregiudizialmente, ha chiesto “(...) sollevarsi la questione di pregiudizialità affinché la Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, si pronunci circa l'aspetto della discrezionalità



dell'Amministrazione nella valutazione della condotta incensurabile, indi in relazione ai parametri di cui tener conto, al fine di verificare se la scelta del Ministero della Giustizia di escludere a posteriori (rectius a priori)

Antonino Armata, non assumendolo, possa considerarsi arbitraria, con conseguente violazione del diritto all'assunzione del concorrente, disponendo, nel contempo, la sospensione del processo nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ", nel merito, poi, ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di unico motivo di appello rubricato: " Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/90 – eccesso di potere e carenza di istruttoria – difetto di motivazione: sulla spiegata violazione del bando di concorso; sulla integrata violazione dell'art. 3 della l. 241/1990; sulla violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; sulla carenza di trasparenza circa i criteri di valutazione adottati – travisamento dei fatti – violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione " .

Con tale motivo di impugnazione, l'odierno appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni già svolte nel libello introduttivo del giudizio.

Il Ministero della Giustizia, ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito la " 1) Nullità e/o improcedibilità del proposto ricorso in appello per mancata evocazione in giudizio e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati. Nullità degli atti del processo definito dalla sentenza ex adverso



appellata del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 450/2025 pubblicata il 9/04/2025 e della medesima sentenza per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti dei candidati litisconsorti necessari vincitori della procedura di reclutamento del personale bandita dal Ministero della Giustizia con avviso del 27/08/2019.

Conseguente necessaria rimessione del processo al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. ” e , nel merito, ne ha, comunque, contestato la fondatezza sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(...) In via di principalità: dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 450/2025 pubblicata il 9/04/2025 per omessa integrazione del contraddittorio già nel giudizio di primo grado nei confronti dei litisconsorti necessari vincitori e reclutati all’esito della procedura di reclutamento del personale bandita dal Ministero della Giustizia con avviso del 27/08/2019 e disporre la rimessione della causa al primo Giudice ai sensi dell’art. 354 comma 1 c.p.c.; in via gradata: respingere l’appello ex adverso proposto in quanto nel merito infondato.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo secondo grado di giudizio.

(...)”.

Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio documentale già acquisito in prime cure.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ad avviso di questa Corte, la sentenza



qui appellata deve essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 102 c.p.c., essendo rimasti estranei al giudizio di primo grado i c.d. soggetti controinteressati alla posizione dell'odierno appellante, ossia tutti quei soggetti che potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui impugnata; dovendosi, per l'effetto, procedere alla remissione della causa al Giudice a quo .

Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito, sul punto, che « quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. » (v., ex multis , Cass. civ., n. 18127/2013 e Cass. civ., n. 3678/2009).

Svolta questa doverosa premessa di carattere generale, con specifico riferimento alla materia per cui è causa, questo Collegio intende dar seguito all'orientamento da tempo adottato da questa Corte in relazione ad analoghe controversie, in cui è stato affermato che: “[...] Nel processo in esame, in violazione dell'art. 102 c.p.c., sono rimasti estranei i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti



immediati e diretti, cioè coloro la cui posizione nelle graduatorie suddette sub irebbe un modifica a seguito dell'alterazione del meccanismo dei trasferimenti correlato ai diversi titoli d'immissione in ruolo dei docenti, anche a prescindere, come nella fattispecie, dall'invarianza dei punteggi riconosciuti.

Non vi è dubbio, infatti, che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie in esame in cui si controverte della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione della sede di lavoro, con la conseguenza che il riconoscimento del diritto al trasferimento della parte appellata determina inevitabilmente una modifica della graduatoria con effetti sulla situazione giuridica soggettiva di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione agli ambiti territoriali richiesti e che sarebbero da lei sopravanzati.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (assunzioni, promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il Giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinare l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione, invece, non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria,



ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque, faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non si attui la rimozione (cfr. Cass. n. 11943/1992, n. 12218/1998; S.U. n. 17324/2005 e n. 14914/2008) ” (Corte Appello Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 520/2019, depositata il 04 giugno 2019; in senso conforme, tra le tante, Corte Appello Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 826/2019, depositata il 04 novembre 2019 e Corte Appello Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 74/2019, depositata il 21 febbraio 2019).

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza n. 5084 del 24 settembre 2012, ribadendo un principio consolidato in giurisprudenza (C.d.S. Sez. V, n. 5462 del 24 settembre 2003, Sez. IV, n. 3813 del 18 luglio 2005; Sez. IV, n. 5833 del 16 novembre 2007; Cass, Sez. Lav., n. 14914 del 5 giugno 2008), ha ulteriormente chiarito che: “... in tema di procedimento concorsuale l’inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente invocata soltanto allorquando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione del provvedimento conclusivo, ossia della graduatoria, e che – al contrario – nell’ipotesi in cui l’impugnazione avvenga successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento medesimo, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 348)”.

Il Collegio continua, sottolineando che: “... la posizione di controinteressato va individuata, per così dire, “ad ampio spettro”, essendo configurabile non solo rispetto ai



vincitori ma anche per i candidati idonei, posto che per effetto del richiesto annullamento della graduatoria (nella species, riformulazione) – ancorché disposto in parte qua, ossia nel limite dell'interesse dedotto dal ricorrente – essi potrebbero perdere i benefici discendenti dalla acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria...in presenza di una graduatoria stilata all'esito di uno scrutinio comparativo ovvero di un pubblico concorso è evidente la posizione di controinteressato, in capo a ciascun soggetto, a mantenere la propria posizione e, quindi, a resistere in giudizio a fronte di iniziative impugnatorie che su tale posizione di graduatoria possano negativamente incidere ”.

Ne consegue che “ il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 06/06/2016, n. 11552).

Nel caso qui in esame, in particolare, si rileva che non risulta esser stato integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti dei candidati, vincitori della procedura di reclutamento del personale indetta dal Ministero della Giustizia con avviso del 27/08/2019, da considerarsi litisconsorti necessari.

L'odierno appellante, infatti, fin dal ricorso introduttivo del giudizio, ha allegato di essere stato escluso da tale procedura di reclutamento finalizzata alla assunzione di 97 disabili nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica I, mediante richiesta numerica di avviamento ai componenti dei servizi delle amministrazioni provinciali e nella



quale egli si era collocato al primo posto.

Nelle conclusioni rassegnate con il medesimo ricorso e ribadite con l'atto di appello qui in esame, il sig. Armata Antonino non si è limitato a domandare il risarcimento del danno da illegittima esclusione dalla procedura concorsuale, avendo altresì domandato di accertare il proprio diritto all'assunzione alle dipendenze del Ministero della Giustizia ed anzi ordinarsi al Ministero di procedere alla propria assunzione.

Appare allora chiaro che l'ipotetico accoglimento, nel merito, della domanda di assunzione proposta dall'odierno appellante, proprio in quanto si era classificato primo in graduatoria, condurrebbe allo "scavalcamento" nella relativa graduatoria di tutti i 97 vincitori degli altrettanti posti banditi presso molteplici uffici giudiziari allocati in tutto il territorio italiano con procedura di reclutamento del personale bandita dal Ministero della Giustizia con avviso del 27/08/2019.

Su tale presupposto, deve allora trovare applicazione il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata, secondo cui il contraddittorio deve essere necessariamente integrato con tutti i controinteressati che verrebbero in ipote si pregiudicati dall'accoglimento della domanda proposta dall'allora ricorrente e che perciò assumono la qualità di litisconsorti necessari.

Nel caso di specie, l'allora ricorrente ha appunto domandato, oltre al risarcimento del preteso danno, anche (almeno implicitamente) la riformulazione della graduatoria della procedura di reclutamento de qua , domandando di esservi reinserito e di esserlo al primo



posto, con conseguente assegnazione di uno dei due posti disponibili banditi presso la Corte d'appello di Bologna: il che comporterebbe necessariamente che il candidato nella medesima procedura che essendo stato ritenuto idoneo ha ottenuto quel posto, verrebbe pregiudicato dalla assegnazione del medesimo posto all'odierno appellante.

L'inserimento dell'odierno appellante al primo posto della graduatoria poi, potrebbe comportare un effetto pregiudizievole per "scorrimento" della graduatoria di un posto anche nei confronti di tutti gli altri candidati della procedura che sono stati ritenuti idonei e che si sono utilmente collocati entro le prime 97 posizioni in graduatoria, avendo così ottenuto i posti banditi a concorso.

Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 102 c.p.c., con remissione della causa al Giudice di prime cure ex art. 354, 1° comma, c.p.c.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le parti, a fronte di precedenti giurisprudenziali di segno contrario all'orientamento -seppure maggioritario – qui accolto in merito alla questione del litisconsorzio necessario sopra esaminata, circostanza che concretizza ad avviso della Corte - a mente del dettato dell'art. 92 c.p.c. come risultante a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77 - che lo ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche - quelle eccezionali ragioni che



consentono la compensazione (in tutto o in parte) delle spese tra le parti (così anche da ultima Corte di Cassazione - VI sez. civ. - ordinanza n. 4360 del 14-02-2019).

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: 1. dichiara la nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 102 c.p.c, rimettendo la causa innanzi Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 354, comma 1°, c.p.c.; 2. compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 07.05.2026 Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli

Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini

Antonino Armata, con istanza di accesso agli atti, richiedeva al Ministero della Giustizia i nominativi e i dati anagrafici di tutti candidati che avevano partecipato al bando di concorso.

Il Ministero resistente, con pec del giorno 27.07.2026, riscontrava la predetta richiesta ritenendo, unilateralmente e dopo avere eccepito nel corso del giudizio di appello la carenza del contraddittorio nei confronti dei 97 vincitori, di comunicare un solo nominativo.

In particolare, il Ministero della Giustizia affermava che “ *Con riferimento all’istanza di cui all’oggetto da parte della S.V., in cui si richiede “copia dell’elenco dei nominativi completo dei 97 candidati vincitori della procedura di reclutamento di personale disabile*



bandita con avviso del 27.08.2019 (ausiliario, area I, fascia economica F1), con indicazione per ciascuno di essi del nome e cognome, codice fiscale, residenza anagrafica e/o domicilio eletto ai fini delle notificazioni e ufficio giudiziario di assegnazione, nonché la graduatoria finale pubblicata all'esito della suddetta procedura di reclutamento (...)" si rappresenta quanto segue. Il sig. ARMATA Antonino, nato a Mazara del Vallo il 22.01.1990, ha partecipato nel mese di novembre 2023 alla prova di idoneità, per la sede di Bologna, nell'ambito della procedura selettiva ai sensi della legge 68/1999 presso l'Amministrazione giudiziaria, di cui l'Avviso è stato pubblicato in G.U. il 27 agosto 2019. I posti disponibili indicati nel suddetto Avviso erano complessivamente n. 97 posti, individuati in base alle vacanze allora riscontrate, suddivisi in distretti giudiziari e in sedi provinciali per ciascun distretto. La normativa vigente, infatti, prevede che "le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte al centro per l'impiego competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio" (art. 32, comma 1, DPR 487/1994). Pertanto, i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria vengono avviati dall'Ufficio di Collocamento mirato presso il Centro per l'Impiego competente sul territorio, che nel caso di specie è quello di Bologna (appartenente all'ARL Emilia-Romagna). Per la sola sede di Bologna si erano resi disponibili n. 3 posti (n. 2 presso la Corte di Appello e n. 1 presso la Procura Generale): di questi tre posti solo uno risulta essere coperto allo stato. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno fornire alla S.V. unicamente i dati



dei candidati che sono stati effettivamente immessi in servizio nella sede di Bologna nell'ambito della procedura in parola, e tuttora in forza, di seguito riportati: RUSSO Ritangela Maria: nata a Palermo il 22.3.1991, CF: RSSRNG91C62G273O. Indirizzo: via Schiavonia n. 3/A - 40121 Bologna, in servizio presso la Corte di Appello di Bologna; Riguardo alla richiesta della "graduatoria finale" di cui sopra, trattandosi di procedura selettiva mediante avviamento dei Centri per l'impiego territorialmente competenti non esiste una graduatoria così come intesa, anche perché la normativa vigente stabilisce che "le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione" (art. 32, comma 4, DPR 487/1994)".

È intenzione di Antonino Armata, pertanto, riassumere il giudizio dinanzi a Codesto Onorevole Tribunale e riportarsi alle eccezioni già formulate in ricorso e segnatamente:

IN FATTO

Con avviso del giorno 27.08.2019 il Ministero della Giustizia bandiva il concorso pubblico relativo all'assunzione di 97 disabili nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1, mediante richiesta numerica di avviamento ai componenti dei servizi delle amministrazioni provinciali **(cfr. doc. n. 1)**.

In particolare, nel predetto avviso venivano previsti i requisiti di partecipazione, lo svolgimento della prova di idoneità, le specifiche ed i contenuti professionali.

Nulla, invece, veniva previsto in relazione ad eventuali precedenti penali riguardanti i



familiari conviventi dei candidati.

Antonino Armata, avendo requisiti di legge e quello dell'invalidità, come da relazione medica depositata nel procedimento n.263/2011 R.G., Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro (*cf. doc. n.2*) e Sentenza numero 302/2014 (*cf. doc. n. 3*), partecipava al concorso (*cf. doc. n. 4*) e veniva giudicato idoneo (*cf. doc. n. 5*) posizionandosi primo nella graduatoria.

Il ricorrente veniva assegnato presso la Corte di Appello di Bologna (*cf. doc. n. 6*).

Con nota prot. numero 9351 del 12.12.2023 la Corte di Appello di Bologna richiedeva l'elenco dei documenti per l'assunzione ed inviava all'INPS, all'Agenzia Regionale per il Lavoro e al Ministero della Giustizia la certificazione dell'ASL di Mazara del Vallo relativa allo stato invalidante del ricorrente (*cf. doc. n. 7 e n.8*) e sottoponeva Antonino Armata alla prima visita dove veniva dichiarato idoneo alla mansione specifica con limitazioni (*cf. doc. n. 9*).

Nonostante la regolarità della documentazione, il Ministero della Giustizia non assumeva il ricorrente e, con provvedimento del giorno 27.09.2024, comunicava l'impossibilità ad effettuare la relativa procedura (*cf. doc. n. 10*).

L'amministrazione resistente rappresentava, in modo piuttosto generico, di non potere procedere all'assunzione di Antonino Armata in quanto era emersa la presenza di gravi fattispecie di reato e segnalazioni a carico di un familiare convivente.

Tali reati e segnalazioni, neanche specificati, escludono, secondo quanto affermato



dall'amministrazione resistente, il requisito della condotta e delle qualità morali previste per legge.

Antonino Armata, invero, è un soggetto incensurato (*cf. doc. n.11*) che non hai mai avuto frequentazioni poco raccomandabili o con soggetti che hanno a carico gravi fattispecie di reato. Il ricorrente contesta le circostanze affermate dal Ministero della Giustizia e, in particolare, che sussistono gravi fattispecie di reato a carico di un proprio familiare convivente.

Le contestate circostanze risultano generiche e non possono, in ogni caso, avere alcun effetto sulla posizione lavorativa di Antonino Armata.

È intenzione del ricorrente, pertanto, agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all'assunzione e il risarcimento del danno per la perdita della retribuzione.

Le pretese vantate da Antonino Armata, sulla scorta delle causali di cui ante, sono fondate e le relative domande meritano accoglimento per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

L'art. 16, comma 2, della L. n. 68/1999, garantisce l'instaurazione del rapporto di lavoro con i disabili che abbiano acquisito l'idoneità nei pubblici concorsi, dettando un principio generale che non può essere violato, considerata la pregnanza dell'obbligo solidaristico cui deve essere informato l'agire della P.A. (al pari del datore di lavoro privato) ai sensi dell'art. 38 della Costituzione (Cassazione civile, Sez. Lav., 20 novembre 2014, n. 24723).



La cennata normativa determina nella tutela degli invalidi un salto di qualità rispetto alla L. 2 aprile 1968, n. 482 - in ragione del passaggio da un sistema - che, in qualche misura, risentiva della concezione volta a configurare l'inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica - ad altro sistema volto, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse.

In tale ottica è stato anche rimarcato come dall'articolo 3 della Legge n. 68/1999 può evincersi con certezza che nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione - tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall'art. 38 della Costituzione, insuscettibile di essere disatteso - emerge con certezza anche dal contenuto dall'articolo 16 della Legge n.68/1999, avente ad oggetto i "concorsi presso le pubbliche amministrazioni" (*cf. Cass. S.U. n.4110/2007; Cass. n.7889/2011*).

Detta disposizione, infatti, da un lato, pone limitazioni, solo per casi tassativi, alla partecipazione ai concorsi dei disabili per l'occupazione di posti comportanti l'esercizio di specifiche e predeterminate mansioni (cfr. art. 16, comma 1, ed il riferimento all'art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 1); dall'altro, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta



vincolatività dell'assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere nella realtà fattuale l'articolo 38 Cost., una norma precettiva) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) - anche se non versino in stato di disoccupazione - (quest'ultimo inciso soppresso dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 25, comma 9 bis, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Va inoltre considerato, come ulteriore argomento, che anche nell'Unione Europea e nell'ordinamento internazionale la tutela del disabile ha assunto un ruolo sempre più pregnante. Basti pensare che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adottata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 - all'articolo 26 (intitolato "Inserimento dei disabili") stabilisce che: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità". A questa Carta l'articolo 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati, ma anche in precedenza ad essa è stato riconosciuto "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti Europei" (*Corte costituzionale, sentenze n.135 del 2002, n.393 e n.394 del 2006*) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo (*Corte Cost. sentenze n. 349 del 2007 e n. 251 del 2008*).

Ed ancora, per quanto attiene alla normativa internazionale, la recente Convenzione delle



Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18, all'art. 27, statuisce che "gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità".

Tale diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito anche attraverso l'adozione di "appropriate iniziative" volte, fra l'altro, a favorire l'assunzione delle persone con disabilità nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato.

Non va dimenticato, altresì, che a tale ultima Convenzione la Corte costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2010, ha attribuito valore cogente nel nostro ordinamento (*cf. Cass. cit. n. 7889/11*).

Nell'ottica descritta, il provvedimento reso dall'amministrazione resistente non è coerente con gli enunciati principi.

Il Ministero della Giustizia non può rifiutare l'assunzione del ricorrente, in quanto lo stesso, oltre ad essere incensurato, non ha mai avuto e tuttora non ha frequentazioni o rapporti di convivenza con soggetti poco raccomandabili o che hanno commesso gravi fattispecie di reato.

È evidente, pertanto, che il giudizio relativo al possesso da parte di Antonino Armata delle



qualità morali e di condotta non è stato valutato in modo concreto e funzionale, tenendo conto della specifica situazione del ricorrente e dell'incidenza effettiva sulla capacità di svolgere l'attività professionale.

In ogni caso, la valutazione in questione non è stata imparziale, basata su fatti specifici e obiettivamente verificabili, e adeguatamente motivata.

Ciò, in ottemperanza a quanto statuito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 391 del 28 luglio 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge n. 53 del 1989 nella parte in cui prevedeva l'esclusione dal concorso per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria di coloro i cui parenti avessero riportato condanne per determinati reati.

Nella citata Sentenza la Consulta, pronunciandosi sull'illegittimità costituzionale dell'art. 124 settimo comma, del regio decreto 30/1/1941, n. 12, stabiliva, infatti, che il requisito di ammissione, basato su valutazioni relative all'ambiente familiare del candidato anziché sulle sue capacità, attitudini o condotte personali, costituisce un'irragionevole limitazione all'accesso ai pubblici uffici, in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione (*cf. Corte costituzionale sentenza n. 391 del 28 luglio 2000*).

Inoltre, il Consiglio di Stato con sentenza n. 2917 del 12 maggio 2009 ha confermato che l'esclusione da un concorso pubblico non può basarsi su mere informazioni o valutazioni generiche sulla famiglia del candidato, ma deve essere motivata con riferimento a fatti specifici e obiettivamente verificabili riguardanti la capacità, l'attitudine e la condotta del



singolo soggetto.

Ed ancora, con Sentenza numero 391/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva dai concorsi in magistratura i candidati i cui parenti avessero riportato condanne per determinati reati.

Ciò, è stato maggiormente rafforzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha esteso i principi di imparzialità nell'assunzione del personale anche alle società a partecipazione pubblica (*cfr. Cass. n. 3831 del 2012*).

La citata giurisprudenza consolidata, che si basa sul rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, non discriminazione, tutela del lavoro e dei diritti fondamentali della persona, ha delineato un quadro importante e coerente e segnatamente: l'illegittimità delle clausole di esclusione basate su vincoli familiari; la necessità di valutare i candidati solo in base a criteri oggettivi attinenti alla professionalità richiesta; l'inaammissibilità di esclusioni o preferenze basate sull'ambiente familiare; l'obbligo di motivare eventuali esclusioni con fatti specifici e verificabili relativi al singolo candidato.

La conferma di questi principi nella giurisprudenza ha rafforzato la tutela dei diritti di chi, come il ricorrente, veniva escluso su fatti ipotetici e non conducenti con il candidato nei concorsi pubblici, garantendo una valutazione più equa e oggettiva basata sulle effettive qualità e caratteristiche individuali, piuttosto che su presunzioni o generalizzazioni legate all'ambiente familiare o sociale di provenienza.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE.



Il Ministero della Giustizia non assumendo Antonino Armata ha violato, quindi, i principi di non discriminazione.

La Legge 68/1999 mira, infatti, a tutelare il diritto al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo il loro inserimento nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. L'esclusione di un candidato disabile per motivi non attinenti alle sue capacità lavorative, come i presunti precedenti penali di un familiare convivente, contrasta con lo spirito e le finalità della citata legge.

La Corte Costituzionale, sul punto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che prevedeva come titolo preferenziale per l'assunzione l'appartenenza alla categoria dei "figli di agenti", ritenendo che ciò si risolvesse in un privilegio ingiustificato, non potendosi desumere dal semplice rapporto di filiazione una maggiore attitudine del figlio ad espletare determinate mansioni (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 188/1986).

Analogamente, l'esclusione basata sui precedenti penali di un familiare convivente costituisce una discriminazione ingiustificata.

Ed infatti, ciò che rileva è la condizione personale del candidato (nel caso specifico, il grado di invalidità), e non le caratteristiche o le condizioni di terzi (cfr. Cass. 20325/2016).

L'esclusione di un candidato per reati commessi non da lui stesso, ma da un familiare, è irragionevole anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale di una norma che escludeva dalla partecipazione ai concorsi i candidati che avessero riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi



(cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 408/1993).

In conclusione, il rifiuto di assunzione di Antonino Armata, basato sui presunti precedenti penali di un familiare convivente, risulta in contrasto con i principi della legge 68/1999, nonché con i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione. Tale esclusione non tiene conto delle capacità e dei meriti individuali del ricorrente, violando il suo diritto al lavoro e alla parità di trattamento, e non è giustificabile in base a criteri di ragionevolezza o di tutela di interessi pubblici prevalenti.

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'esclusione di Antonino Armata, oltre a contrastare con i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, è manifestamente illogica e ingiusta, configurando un chiaro eccesso di potere.

Il Ministero della Giustizia non assumendo il ricorrente è incorso in quei profili di illegittimità evidenziati dalla consolidata giurisprudenza Costituzionale.

In particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano l'esclusione dai concorsi pubblici per condanne riportate da familiari del candidato, ritenendole in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, affermando segnatamente che "resta comunque il fatto che condotte criminose di soggetti diversi dal candidato all'ammissione nel ruolo vengono prese in considerazione per desumere,



incontestabilmente, l'inidoneità del candidato medesimo a ricoprire l'ufficio pubblico cui aspira. In questo modo non viene eliminata, ma anzi si perpetua, quella presunzione legislativa, già connessa al precedente requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, la cui palese arbitrarietà ha appunto indotto questa Corte a ravvisarvi un'irragionevole limitazione dell'accesso ai pubblici uffici. Nella citata decisione n. 108 del 1994 è stato infatti precisato che non è irragionevole che la moralità e la condotta di un soggetto che aspiri ad esercitare funzioni di polizia possano essere accertate anche con riferimento all'atteggiamento e al comportamento tenuti dall'interessato nei suoi ambienti di vita associata, compresa la famiglia, è "invece arbitrario (...) presumere che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo"(cfr. *Corte Costituzionale sentenza n.391/2000*).

Secondo la citata giurisprudenza costituzionale ben può ammettersi "la previsione di requisiti attitudinali o di affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o dell'attività, desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere", ma in ogni caso deve essere sempre rispettata l'esigenza di riconducibilità delle condotte prese in considerazione al soggetto interessato" (cfr. *Corte Costituzionale sentenza n. 311/1996*).

Il comportamento tenuto dall'amministrazione resistente, manifestato attraverso il palese



rifiuto di assumere Antonino Armata, oltre che, come infra, foriero di responsabilità contrattuale, configura un eccesso di potere e contrasta con il divieto costituzionale di arbitrarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici, in quanto comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del ricorrente.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA', TASSATIVITA', TRASPARENZA E IMPARZIALITA'.

Nel bando di concorso, inoltre, non è stata prevista tra i requisiti del candidato la clausola relativa all'assenza di precedenti penali dei familiari conviventi.

L'applicazione, anche a posteriori, di una clausola non prevista dal bando (che comunque, per come infra, non poteva essere inserita) comporta la violazione dei principi di legalità, tassatività, trasparenza e imparzialità.

Il bando di concorso costituisce, infatti, la "lex specialis" della procedura concorsuale. Ciò significa che i requisiti per la partecipazione e la selezione devono essere esplicitamente indicati nel bando stesso e devono essere conformi alla legge. L'introduzione di criteri non previsti dal bando, come i precedenti penali dei familiari conviventi, contrastano con il principio di legalità e tassativa.

Inoltre, l'introduzione di una clausola o norma che esclude dai concorsi i candidati i cui parenti hanno riportato condanne per certi reati contrasta con il principio di imparzialità, in quanto le colpe dei parenti non possono di certo ricadere sul candidato (*Corte*



Costituzionale n.391/2000).

Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che i requisiti del bando devono essere attinenti alle capacità professionali dei candidati.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto nulle le clausole che subordinavano l'assunzione ed il reclutamento all'esistenza o meno di vincoli di parentela, trattandosi di fatti estranei alla professionalità del lavoratore (*cf. Cass. n. 3831/2012; Cass. n. 570/2002*).

Infine, l'applicazione di fattori non esplicitamente indicati nel bando contrasta anche con i principi di trasparenza e buona fede che devono guidare le procedure concorsuali. Antonino Armata, infatti, aveva il diritto di conoscere in anticipo tutti i criteri di valutazione e selezione.

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.

La pubblicazione del bando di concorso per l'assunzione di 97 disabili nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1, e l'approvazione della relativa graduatoria costituiscono un impegno da parte dell'amministrazione resistente ad assumere i vincitori del concorso.

L'espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, fa nascere, infatti, nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all'assunzione.

Nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l'assunzione,



diretto a dare attuazione alla decisione (di per s'è non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento; di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente.

Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all'assunzione di Antonino Armata e l'obbligo di adempimento del Ministero della Giustizia, questo assoggettato al regime di cui all'articolo 1218 cod. civ.

Nella specie, il Ministero della Giustizia attuava il proprio fabbisogno del personale attraverso il proprio bando concorsuale, approvava la graduatoria dove il ricorrente si classificava nella prima posizione, richiedeva la verifica ed acquisiva la documentazione dichiarata in sede di partecipazione al concorso e sottoponeva a visita medica Antonino Armata.

L'Amministrazione resistente, tuttavia, non procedeva all'assunzione del ricorrente violando i propri obblighi contrattuali discendenti dalla pubblicazione del bando concorsuale e dall'approvazione della graduatoria.



Per questi motivi il ricorrente ha diritto ad essere assunto presso il Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Bologna, nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1.

RISARCIMENTO DEL DANNO.

La non assunzione del ricorrente, per come descritta sopra, ha cagionato un danno in capo allo stesso, dovuto dalla perdita della retribuzione che avrebbe percepito per effetto dell'inquadramento nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1.

Il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, infatti, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto.

Antonino Armata sin dalla data di partecipazione al concorso non svolge attività di lavoro subordinato.

Lo stesso, ove assunto a suo tempo dall'amministrazione resistente con contratto a tempo indeterminato, avrebbe dovuto osservare la mansione di ausiliario, area I, fascia economica F1, e percepire una retribuzione mensile di euro 1.375,62, oltre le ritenute di legge.

Per tali motivi, Antonino Armata è legittimato a richiedere al Ministero della Giustizia il pagamento del risarcimento del danno, questo calcolato nella perdita della retribuzione di



euro 1.375,62 mensili a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assumere il ricorrente sino alla pronuncia di Codesto Onorevole Tribunale o, in subordine, alla data della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.

Il presente ricorso in riassunzione deve essere notificato a tutti i potenziali destinatari degli effetti del provvedimento richiesto, specificamente individuati sopra.

L'elevato numero dei destinatari, tuttavia, rende sommamente difficile la notificazione nei modi ordinari, in quanto: a) comporterebbe un'attività estremamente complessa e onerosa per gli Uffici Giudiziari, dovendo predisporre e gestire le notifiche individuali; b) determinerebbe tempistiche incompatibili con l'effettività della tutela giurisdizionale richiesta, considerando i tempi tecnici necessari per l'esecuzione di un numero così elevato di notifiche; c) sussiste il concreto rischio che, nelle more del completamento delle notifiche, possano variare i recapiti di alcuni destinatari, compromettendo l'efficacia della notificazione.

Inoltre, nella specie, il Ministero della Giustizia, nonostante la richiesta di Antonino Armata di ricevere le informazioni relative agli indirizzi dei 97 candidati vincitori del concorso, ha comunicato il nominativo, i dati anagrafici e l'indirizzo di residenza di uno solo dei candidati ritenendo, come detto, di non indicare gli altri vincitori.



Pertanto, la notifica per pubblici proclami garantirebbe una più efficace e tempestiva instaurazione del contraddittorio, assicurando al contempo adeguate garanzie di conoscibilità dell'atto per tutti i destinatari.

Ritenuto l'anzidetto, Antonino Armata, *ut supra* difeso, rappresentato, ed elettivamente domiciliato, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ed emissione di ogni conseguente provvedimento, chiede che

**PIACCIA ALL'ONOREVOLE TRIBUNALE DI BOLOGNA IN FUNZIONE DI
GIUDICE DEL LAVORO**

Prevvia fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- disporre la riassunzione del procedimento;
- disporre ai sensi dell'articolo 150 c.p.c. la notifica per pubblici proclami del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
- annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento del giorno 27.09.2024 reso dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione presso il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato presso la Corte di Appello di Bologna nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1, del



CCNL di comparto;

- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580;

- condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, nella via Arenulla numero 70, codice fiscale: 80416320580, al pagamento del risarcimento del danno cagionato, questo calcolato nella perdita della retribuzione di euro 1.375,62 mensili a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assumere il ricorrente sino alla pronuncia di Codesto On.le Tribunale o, in subordine, alla data della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo;

- con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria:

In caso di contestazione delle somme pretese dalla ricorrente, disporsi CTU al fine di accertare l'importo in questa sede richiesto.

Allega:

- 1) Fascicolo del procedimento di primo grado;
- 2) Fascicolo del procedimento cautelare;
- 3) Fascicolo del procedimento di secondo grado;



- 4) Sentenza Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, numero 265/2026;
- 5) Istanza di accesso agli atti al Ministero della Giustizia;
- 6) Riscontro ad istanza di accesso agli atti;
- 7) Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il valore del presente procedimento è indeterminato ed il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione che si allega.

Bologna, li 30.07.2026

Avv. Antonio Mariano Consentino

Avv. Fabrizio Rizzo

